

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 aprile 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2015, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: «Disposizioni per il versamento dell'annualità 2014 del canone di concessione delle acque minerali e di sorgente (Regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8/R)». (15R00144) Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° aprile 2014, n. 8.

Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico. (15R00169) Pag. 2

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2014, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.re.Com.)). (15R00170) Pag. 11

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2014, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria) e norma di interpretazione autentica. (15R00171) Pag. 12

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2014, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale). (15R00172) Pag. 13

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2014, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)), alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e alla legge regionale 30 luglio 2012, n. 25 (Disposizioni per l'accesso dei pazienti alle connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle aziende sanitarie e strutture convenzionate). (15R00173) Pag. 16

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2014, n. 13.

Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio. (15R00174) Pag. 16



LEGGE REGIONALE 10 luglio 2014, n. 14.

Procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi per interventi su immobili oggetto di programmi di alienazione e di valorizzazione. modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)) e alla legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei Piani territoriali di coordinamento). (15R00175). Pag. 24

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 gennaio 2015, n. 4.

Modifiche del regolamento di esecuzione per l'erogazione di contributi per fondi di compensazione delle istituzioni assistenziali e del regolamento di esecuzione sull'accompagnamento e sull'assistenza abitativa per anziani. (15R00141). Pag. 24

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 gennaio
2015, n. 014/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 84 della legge regionale 21/2013 per l'acquisto di veicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco auto del territorio regionale, emanato con DPR n. 73/2014. (15R00087) Pag. 26

REGIONE TOSCANA


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 21 gennaio 2015, n. 10/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento»). (15R00103). Pag. 27

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 21 luglio 2014, n. 19.

Modifiche al regolamento regionale 4 aprile 2012 n. 5 concernente: «Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale». (15R00125). Pag. 29



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2015, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: «Disposizioni per il versamento dell'annualità 2014 del canone di concessione delle acque minerali e di sorgente (Regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8/R).».

(Pubblicato nel 2° Suppl. al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 5 febbraio 2015)

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 12 luglio 1994, n. 25;

Visto il regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19-982 del 2 febbraio 2015;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Differimento della scadenza di pagamento dell'annualità 2014 del canone di cui al regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8/R

1. La prima scadenza annuale di pagamento del canone regionale dovuto per lo sfruttamento di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, di cui all'art. 9, comma 1 del regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8/R è differita, per la sola annualità 2014, al 31 marzo 2015.

Art. 2.

Soggetti beneficiari del canone di concessione delle acque minerali e di sorgente per l'annualità 2014

1. La quota variabile di canone di cui all'art. 2, comma 3 del regolamento regionale n. 8/R/2013, per l'annualità 2014, è versata:

a) per una parte pari al 35 per cento ai comuni sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria per un importo che, come risultante dall'applicazione delle eventuali riduzioni di cui all'art. 3 del regolamento n. 8/R/2013, non può comunque essere superiore a 300.000 euro per ciascun comune;

b) per una parte pari al 35 per cento alle comunità montane sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria; se il territorio sul quale è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna comunità montana la quota variabile di canone è versata per il 70 per cento al comune e per il 30 per cento alla Regione;

c) per la restante parte alla Regione.

2. Ove i comuni e le comunità montane beneficiari del canone di cui al comma 1 siano più di uno, la quota di canone di loro spettanza è ripartita secondo le seguenti modalità:

a) il 45 per cento all'ente sul cui territorio insiste lo stabilimento di imbottigliamento;

b) il 55 per cento agli enti sul cui territorio insiste l'area di concessione in proporzione alla superficie di territorio interessata dalla medesima.

Art. 3.

Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 2 febbraio 2015

CHIAMPARINO

15R00144



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° aprile 2014, n. 8.

Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 4 - Parte I del 2 aprile 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina, nelle more della riforma delle province e degli enti di area vasta sulla base della quale rivedere il riparto delle funzioni, la tutela della fauna ittica delle acque interne e d'acqua dolce e regola l'esercizio della pesca nelle acque interne al fine di concorrere alla conservazione ed al riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici in coerenza con gli obiettivi di qualità ambientale delle acque, di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e di tutela bionaturalistica, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, tutte le acque dolci o salmastre esistenti nel territorio della Regione, delimitate lato mare dalla linea ideale congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.

3. La presente legge non si applica agli invasi artificiali, situati all'interno di proprietà private o demaniali, separati dal sistema idrico naturale.

TITOLO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE – PIANIFICAZIONE
DEL SETTORE

Art. 2.

Competenze della Regione

1. La Giunta regionale, sentite le province interessate, stabilisce i criteri e le linee guida regionali per la corretta disciplina della pesca nelle acque interne da parte delle province, nonché per la regolamentazione della pesca nelle acque che ricadono su province diverse. In particolare stabilisce:

a) i criteri per l'introduzione, la reintroduzione, il ripopolamento, nonché l'immissione ai fini alieutici di specie ittiche;

b) i criteri per la classificazione delle acque ai fini della gestione della pesca, in accordo e in sinergia con la classificazione dei corpi idrici prevista dalla direttiva 2000/60/CE;

c) la percentuale minima e massima dei corsi e specchi d'acqua da destinare alle funzioni di cui agli articoli 7 e 8, nonché i criteri da seguire nella loro individuazione e per la loro regolamentazione;

d) i compiti delle associazioni di pescasportiva ai fini della presente legge;

e) i modelli per il pagamento delle tasse e sovrattasse sulle concessioni regionali di cui all'articolo 12;

f) i criteri per la predisposizione, le tipologie, la durata e le modalità di rilascio del tesserino segna catture di cui all'articolo 13.

2. La Giunta regionale, sentite le province interessate, predispone ed approva la carta ittica regionale di cui all'articolo 6 e può procedere alla modifica delle disposizioni di cui all'allegato A.

3. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le iniziative di incremento del patrimonio ittico attuate dalle province e, d'intesa con le medesime, può realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali.

Art. 3.

Commissione tecnicoconsulativa regionale


1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2 e in ogni altro caso ritenuto opportuno la Regione può avvalersi della consulenza tecnicoscienza della Commissione tecnicoconsulativa regionale, nominata dalla Giunta regionale e composta da:

a) l'Assessore regionale alla pesca o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato con funzioni di Presidente;

b) il responsabile della struttura regionale competente in materia di pesca;

c) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;

d) un rappresentante per ciascuna delle province;



e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione, designato dalle rispettive associazioni;

f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di pescasportiva riconosciute a livello nazionale e con strutture organizzative operanti in ciascuna delle province liguri, designato dalle rispettive associazioni;

g) un ittiologo d'acqua dolce designato dall'Università di Genova;

h) un rappresentante del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria competente in materia di tutela delle acque o biodiversità o suo delegato.

2. Alla nomina della Commissione si procede quando con le designazioni pervenute si raggiunga almeno la metà più uno dei componenti.

3. La Commissione ha durata quinquennale e definisce le proprie modalità di funzionamento.

4. La partecipazione dei componenti alle riunioni della Commissione è gratuita.

Art. 4.

Competenze delle province

1. Le province svolgono le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca, nonché la gestione delle acque interne, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

2. Le province promuovono e attuano interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d'acqua e realizzano iniziative volte alla sperimentazione e all'incremento del settore ittiobiologico.

3. Le province possono promuovere interventi per la formazione dei pescatori.

Art. 5.

Commissioni tecnico consultive provinciali

1. Le province, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, istituiscono apposite Commissioni tecnicoconsultive nelle quali sia garantita la rappresentanza delle associazioni pescasportive e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate in sede locale, dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), nonché del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 6.

Carta ittica regionale

1. La carta ittica regionale (di seguito denominata carta ittica) esprime la valutazione dello stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel territorio regionale al fine di una corretta gestione dell'esercizio

della pesca e dell'ittiofauna con particolare riferimento agli obiettivi di qualità ambientale delle acque di cui alla direttiva 2000/60/CE e alla tutela degli habitat e delle specie comprese nella direttiva 92/43/CEE.

2. La carta ittica, in particolare:

a) indica la composizione qualiquantitativa delle popolazioni ittiche presenti e le loro tendenze evolutive;

b) fornisce indicazioni tecnicoscientifiche e proposte finalizzate:

1) alla razionale gestione e allo sviluppo dell'ittiofauna;

2) alla tutela delle specie in particolare nei tratti di frega e riproduzione;

3) alla tutela della biodiversità e dell'equilibrio ecologico;

4) alla valutazione degli effetti delle derivazioni idriche sulla composizione qualiquantitativa delle popolazioni ittiche presenti;

5) al corretto svolgimento delle attività di pesca in relazione, in particolare, a divieti, limitazioni e periodi di pesca;

6) alle più idonee modalità di immissione di materiale ittico per le diverse finalità;

c) contiene l'indicazione delle zone di ripopolamento, cattura e protezione, nonché dei tratti o invasi destinabili ad attività di riserva turistica, a campo di gara o di allenamento e le zone a regolamentazione particolare di pesca.

3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico vincolante cui devono attenersi i programmi e i regolamenti provinciali di settore.

4. La carta ittica costituisce, altresì, lo strumento conoscitivo da valutare in sede di regolazione delle derivazioni idriche, in modo tale che sia garantito il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

5. La carta ittica ha una durata di sei anni e può essere aggiornata qualora nell'arco dei sei anni intervengano cambiamenti dello stato ecologico e/o chimico a seguito del monitoraggio ambientale delle acque ovvero modifiche delle pressioni significative su uno o più corpi idrici conseguenti ai riesami periodici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e dalla direttiva 1992/43/CE.

Art. 7.

Zone di ripopolamento, cattura e protezione

1. Le province, sulla base della carta ittica, provvedono all'individuazione ed alla costituzione di zone di regolamentazione speciale tra cui:

a) zone di protezione, destinate alla tutela di determinate specie anche allo scopo di favorirne la riproduzione naturale, nelle quali la pesca può essere vietata a tempo indeterminato, ivi compresi i ruscelli vivaio ove presenti;

b) zone di ripopolamento e cattura, destinate soprattutto all'ambientamento, crescita, diffusione e prelievo del materiale ittico da immettersi in altra zona, nelle quali la pesca è vietata per la durata minima di due anni.



2. Le zone ove vige un divieto o una limitazione sono delimitate mediante l'apposizione, da parte della Provincia, di appositi cartelli recanti la scritta "DIVIETO DI PESCA", nonché l'indicazione del tipo di zona di cui al comma 1, lettere a) e b).

3. I cartelli devono essere collocati a distanza di non più di 100 metri l'uno dall'altro e, comunque, in modo che da ogni cartello risultino ben visibili quelli contigui; detti cartelli sono esenti da tasse regionali.

Art. 8.

Riserve turistiche

1. Le province possono autorizzare, sentiti i comuni competenti per territorio e nell'ambito di specifici che zone indicate nella carta ittica, la costituzione di riserve turistiche, con facoltà di affidarne la gestione ad enti locali o ad associazioni di pescasportiva senza fini di lucro, mediante apposite convenzioni.

2. La provincia, sentita la Commissione tecnico-consultiva provinciale di cui all'articolo 5, disciplina la pesca nelle riserve turistiche, prevedendo il rilascio da parte dei soggetti gestori di un permesso di pesca a pagamento, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo di pesca. All'interno delle riserve turistiche possono essere previste deroghe ai limiti e ai divieti previsti dall'allegato A.

3. I proventi della gestione sono utilizzati dai soggetti gestori per le immissioni di materiale ittico, la sorveglianza e le spese di organizzazione.

4. I soggetti gestori forniscono annualmente alla provincia il proprio bilancio di esercizio e una relazione sull'attività svolta.

TITOLO III

ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 9.

Esercizio della pesca

1. Costituisce esercizio di attività di pesca ogni atto diretto alla cattura di fauna ittica nelle acque interne. E' considerato, altresì, esercizio della pesca il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo in attività di ricerca o in attesa per la cattura della fauna ittica.

2. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Liguria è consentito a chi è in possesso del titolo abilitativo rilasciato secondo le modalità di cui all'articolo 10 e nel rispetto dei limiti di cui all'allegato A.

3. Non costituisce esercizio della pesca, ai sensi della presente legge, l'attività svolta:

a) dal personale del laboratorio centrale di idrobiologia, degli istituti talassografici e degli stabilimenti ittiogenici, dal personale della Regione e delle province nell'esercizio delle proprie mansioni e da altri soggetti da questi autorizzati, nonché dai titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 14 nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro attribuiti ai sensi della presente legge;

b) dagli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante la loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi.

Art. 10.

Titoli abilitativi di pesca

1. I titoli abilitativi all'esercizio della pesca sono di cinque tipi:

a) tipo A: licenza di pesca che consente l'esercizio della pesca professionale quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con tutti gli attrezzi consentiti riportati nell'allegato A, esclusivamente nei tratti previsti dalle carte ittiche e dai regolamenti provinciali;

b) tipo B: titolo abilitativo che consente l'esercizio della pesca dilettantistica con l'uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami ed esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dall'allegato A;

c) tipo C: titolo abilitativo che consente l'esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con l'uso della canna senza mulinello e con lenza armata di uno o più ami;

d) tipo D: titolo abilitativo che consente ai cittadini stranieri presenti in maniera non stabile, l'esercizio della pesca dilettantistica con l'uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami e esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dall'allegato A;

e) tipo E: permesso temporaneo di pesca che consente l'esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 11, comma 2.


2. Le licenze di pesca di tipo A sono rilasciate dalle province competenti per territorio secondo modelli stabiliti dalla Regione.

3. Il rilascio della licenza di tipo A è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle province e al superamento di un esame di abilitazione.

4. La pesca dilettantistica può essere esercitata, senza fini di lucro, da chiunque sia in possesso delle ricevute di versamento della tassa e sovrattassa di concessione regionale sulle quali siano riportati, oltre ai dati di residenza, i dati anagrafici del pescatore e la causale "licenza di pesca dilettantistica di tipo". La ricevuta di versamento deve essere esibita al personale di vigilanza unitamente a un documento di identità valido, nonché al tesserino regionale segna catture di cui all'articolo 13.

5. I titolari di licenza di tipo A sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (Provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne) e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Ai soggetti minori di anni diciotto e maggiori di anni quattordici, che richiedono l'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale, con l'assenso di chi esercita la potestà, è rilasciata la licenza di tipo A con apposita dicitura "apprendista". Tali licenze consentono la pesca purché in collaborazione con altro pescatore di professione di età superiore ad anni diciotto.



7. Le province tengono appositi registri per ogni tipo di titolo abilitativo di pesca. Su tali registri, sulle licenze di tipo A e sui tesserini segna catture, debbono essere trascritte le sanzioni eventualmente riportate dai pescatori per violazioni in materia di pesca, quando definitive.

Art. 11.

Validità dei titoli abilitativi di pesca

1. La licenza di pesca di tipo A ha validità di sei anni dalla data del rilascio, i titoli abilitativi di pesca di tipo B e C hanno validità di un anno dalla data del versamento delle tasse sulle concessioni regionali di cui all'articolo 12, i titoli abilitativi di tipo D hanno validità di tre mesi dalla stessa data.

2. La Giunta regionale disciplina i permessi temporanei di pesca di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e).

3. I titoli abilitativi di pesca hanno validità su tutto il territorio nazionale, nei limiti previsti in materia dalla legislazione statale e da quella delle singole regioni e province autonome.

4. Il titolare della licenza di pesca di tipo A è tenuto a comunicare alla Provincia competente per territorio gli eventuali cambiamenti di residenza.

5. In caso di smarrimento della licenza di tipo A, le province, a domanda, sono tenute a rilasciare duplicato della stessa.

Art. 12.

Tasse sulle concessioni regionali

1. Gli importi delle tasse e sovrattasse annuali per l'esercizio della pesca nelle acque interne sono fissati dalle leggi statali e regionali vigenti in materia; i pagamenti sono effettuati tramite conti correnti postali intestati alla Regione e differenziati per ogni singola provincia, sui quali devono essere riportati i dati indicati all'articolo 10, comma 1.

2. L'importo è dimezzato per i titoli abilitativi di tipo B e C per coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; i soggetti di età inferiore ad anni sedici e i portatori di grave handicap, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni ed integrazioni sono esenti dal pagamento di tasse e sovrattasse.

3. Il versamento, effettuato con le modalità di cui al comma 1, ha validità di un anno dalla data di effettuazione dello stesso; il versamento non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante l'anno.

4. In occasione di manifestazioni di pesca per scuole o disabili o per finalità di beneficenza, organizzate da associazioni o da enti pubblici, è previsto il pagamento di una quota forfettaria di euro 10,00 con le stesse modalità di cui al comma 1, valido per la durata della manifestazione.

Art. 13.

Tesserino regionale segna catture

1. Ai fini del monitoraggio della fauna ittica in ambito regionale, i pescatori, in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per il titolo abilitativo di pesca, devono munirsi del tesserino regionale per la registrazione delle catture rilasciato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f).

Art. 14.

Autorizzazioni

1. La cattura e il prelievo di animali appartenenti alla fauna acquatica possono essere autorizzati dalla Provincia anche al di fuori del periodo di pesca di cui all'allegato A, con l'utilizzo di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica od altri mezzi, esclusivamente per documentati scopi scientifici, didattici o gestionali. Qualora la cattura o il prelievo avvengano nelle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni ed integrazioni o nei siti Rete Natura 2000, la Provincia rilascia l'autorizzazione, sentito l'ente gestore competente.

2. L'autorizzazione è personale e temporanea e indica località, tempi e modi di cattura e, ove possibile, le specie e la quantità di ittiofauna da catturare o prelevare.

3. Il soggetto autorizzato è tenuto a portare con sé l'autorizzazione durante le operazioni di cattura, prelievo e trasporto sino al luogo di destinazione, nonché ad esibirla a richiesta degli agenti di vigilanza.

4. Al termine dell'intervento il soggetto autorizzato trasmette alla Provincia e all'ente gestore di cui al comma 1 apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 15.

Limitazioni e divieti

1. Le province, sentite le Commissioni tecnico-consultive provinciali di cui all'articolo 5, disciplinano con appositi provvedimenti e sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nelle linee guida regionali e nella carta ittica i divieti, i limiti di cattura, gli orari, le eventuali deroghe e particolari condizioni.

2. Le province adottano specifiche misure per armonizzare la disciplina dei tratti di corsi d'acqua di competenza interprovinciale.

TITOLO IV

GESTIONE DELLE ACQUE

Art. 16.

Immissione di materiale ittico

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 4, è vietata l'immissione di materiale ittico nelle acque interne.



2. L'immissione di materiale ittico a scopo di ripopolamento è effettuata dalla Provincia sulla base delle indicazioni della carta ittica.

3. Le province possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei pescasportivi rappresentate nelle singole Commissioni tecnicoconsultive provinciali, mediante l'approvazione ed il finanziamento di specifici progetti, anche per la gestione, la razionale distribuzione e immissione del materiale per il ripopolamento dei corpi idrici.

4. L'immissione di materiale ittico adulto è consentita nelle riserve turistiche di cui all'articolo 8 da parte dei soggetti gestori ed in occasione di gare e raduni di pesca di cui all'articolo 22 da parte delle associazioni dei pescatori e deve preventivamente essere autorizzata dalla Provincia, sulla base di un programma preventivo di massima e, comunque, nel rispetto dei controlli sanitari previsti dall'articolo 17.

Art. 17.

Controlli sanitari

1. Il materiale ittico proveniente da catture e da allevamenti, ai fini dell'immissione nei corpi idrici disciplinati dalla presente legge, deve essere accompagnato da certificato sanitario attestante l'assenza di malattie infettive e parassitarie negli animali, nell'allevamento o nel corso d'acqua di provenienza.

2. La Provincia ha, comunque, facoltà di effettuare ogni altro controllo ritenuto opportuno.

3. Ove sia accertato il verificarsi di gravi epizootie a danno della fauna acquatica, su proposta del veterinario dell'Azienda sanitaria locale, la Provincia dispone l'adozione di provvedimenti straordinari di divieto.

Art. 18.

Autorizzazioni idrauliche e tutela dell'idrofauna

1. Le province, nell'esercizio dell'attività di polizia idraulica, assicurano la tutela dell'idrofauna e dell'ecosistema del corso d'acqua mantenendo, ove possibile, elementi di integrità dell'alveo. Le province emanano, altresì, disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche.

2. Chi intende eseguire lavori negli alvei dei corpi idrici o loro sponde deve presentare istanza alla Provincia almeno trenta giorni prima della data di inizio dei lavori.

3. Qualora i lavori di cui al comma 2 abbiano caratteri di indifferibilità ed urgenza, l'istanza deve essere presentata almeno cinque giorni prima del loro inizio; nessun termine è previsto per i lavori da realizzarsi in casi di alluvione in corso che metta in pericolo l'incolumità pubblica.

4. In ogni caso gli interventi sul corso d'acqua che possano ridurre in maniera temporanea o permanente la continuità del medesimo prevedono la realizzazione di accorgimenti per il passaggio dei pesci, in conformità alla carta ittica.

5. Chi effettua il prosciugamento provvede a proprie spese:

a) al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla sua immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale incaricato dalla Provincia;

b) al ripristino, secondo le indicazioni della Provincia, della popolazione ittica preesistente.

6. Nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti anche parzialmente in asciutta, è vietato l'esercizio della pesca, salvo motivate disposizioni delle province.

7. Le province, in caso di svuotamento periodico di invasi artificiali, possono consentire, nei mesi antecedenti l'avvio dei lavori, deroghe ai metodi di cattura, alle misure minime e alle specie indicate nella presente legge, al fine di recuperare la fauna ittica e immetterla in acque pubbliche o destinarla ad altro utilizzo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano negli stagni e bacini per la piscicoltura, nonché nei bacini artificiali adibiti a scopi irrigui.

Art. 19.

Limitazioni alla pesca in periodi di siccità

1. Le province, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valutano tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell'attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnicoconsultiva provinciale di cui all'articolo 5, in caso di prolungati periodi di siccità che determinano una sensibile diminuzione della portata dei corsi d'acqua.

Art. 20.

Risarcimento del danno

1. La Provincia richiede il risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico causato anche mediante inquinamento. Le somme introitate sono destinate ad interventi mirati alla ricostituzione delle popolazioni ittiche del luogo.

TITOLO V

GESTIONE DI VIVAI ITTICI - GARE E RADUNI

Art. 21.

Gestione di vivai ittici

1. L'allevamento di pesci all'interno di apposite vasche, dette vivai, è consentito purché ne sia documentata la legittima provenienza di origine.

2. I servizi veterinari competenti dispongono controlli sistematici per accertare la condizione sanitaria dei pesci ospitati nei vivai e adottano, se del caso, le misure necessarie per prevenire malattie infettive o parassitarie e la loro diffusione nelle acque pubbliche.

3. Ai titolari e gestori di vivai è fatto divieto di immettere direttamente nelle acque pubbliche materiale ittico allevato o ospitato nei vivai stessi.



Art. 22.

Gare e raduni di pesca

1. Le province, su richiesta delle associazioni dei pescatori da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, individuano, entro il successivo 31 gennaio, i tratti di corsi d'acqua nei quali possono svolgersi gare, raduni di pesca e allenamenti per le competizioni fissando, altresì, il calendario delle competizioni stesse ed il relativo regolamento, nonché i termini di tempo entro i quali possono essere condotti gli allenamenti.

2. Qualora i corsi d'acqua interessino l'interno delle aree regionali di cui alla l.r. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni o dei siti Rete Natura 2000, è richiesto il parere dell'ente gestore, nel rispetto della normativa in materia di biodiversità.

3. Per lo svolgimento di competizioni e di allenamenti di pesca al colpo che prevedono la conservazione in vita del pescato e la successiva reimmissione dello stesso nel corpo idrico nei tratti individuati ai sensi del comma 1, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le pasturazioni previsti dall'allegato A. Non si applicano, altresì, i divieti riguardanti il numero di esemplari catturati e la loro misura minima.

4. Per lo svolgimento di competizioni di pesca ai salmonidi non si applicano, limitatamente allo svolgimento delle manifestazioni, i limiti di cattura previsti dai provvedimenti provinciali di cui all'articolo 15, comma 1.

5. Le province possono trattenere, a scopo di controllo, campioni dei pesci immessi, forniti gratuitamente dagli organizzatori delle gare e dei raduni.

6. L'esercizio della pesca nei corpi idrici adibiti a campi per gare e raduni è vietato durante le fasi di preparazione ed è riservato ai soli concorrenti durante lo svolgimento delle competizioni stesse; tale periodo non può essere di durata complessivamente superiore a tre giorni.

7. Gli organizzatori provvedono alla pulizia dei campi di gara e delle loro immediate adiacenze, pena l'inibizione al rilascio di ulteriori autorizzazioni.

8. Le province possono disporre la sospensione o il rinvio delle manifestazioni, programmate nei rispettivi calendari, per importanti e motivate ragioni connesse alle condizioni meteorologiche o altri fatti, ivi comprese sensibili alterazioni dei caratteri chimici, fisici, biologici o ittiopatologici delle acque.

TITOLO VI

VIGILANZA – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 23.

Vigilanza sull'esercizio della pesca

1. La vigilanza sull'esercizio della pesca è svolta dagli ufficiali ed agenti delle polizie provinciali, dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di corpi e servizi pubblici, nonché dalle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 2 maggio 1990, n. 30 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) e successive modificazioni ed integrazioni, dai guardapesca

e dagli agenti giurati volontari delle associazioni pescasportive ed ambientaliste con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell'ambiente.

2. Il personale di vigilanza pubblico e volontario può, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni, procedere al sequestro, nei casi previsti, delle attrezzature e/o del pescato; nel caso si tratti di fauna acquatica viva, provvedono all'immediata liberazione.

3. Il rilascio delle abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza ittica e ambientale volontaria è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle province ed al superamento di un esame di abilitazione sostenuto presso una Commissione istituita dalla Provincia competente, che si riunisce anche in sedi decentrate rispetto al capoluogo.

4. Le province disciplinano la composizione delle Commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni di pescatori e di protezione ambientale.

5. I corsi di preparazione e di aggiornamento degli agenti giurati volontari per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio della pesca e sulla tutela dell'ambiente possono essere organizzati anche dalle associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale, con l'autorizzazione e la vigilanza della provincia.

6. Le associazioni pescasportive e ambientaliste coordinano e organizzano i propri agenti giurati volontari e possono istituire forme di reperibilità e di servizi di vigilanza, in conformità alle leggi vigenti.


Art. 24.

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 150,00 a euro 900,00 per l'esercizio della pesca in carenza della licenza di pesca di tipo A ovvero senza avere effettuato i versamenti dovuti in base alla presente legge; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione la sanzione è raddoppiata; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;

b) da euro 30,00 a euro 160,00 per chi, pur essendone munito, non esibisca, se legittimamente richiesto, la licenza di pesca di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;



c) da euro 100,00 a euro 600,00 per l'esercizio della pesca al di fuori dei periodi e dei luoghi consentiti; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione la sanzione è raddoppiata;

d) da euro 100,00 a euro 310,00 per l'esercizio della pesca a strappo;

e) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per l'esercizio della pesca:

- 1) subacquea;
- 2) con attrezzi diversi da quelli consentiti;
- 3) con l'uso di fonti luminose;
- 4) con collocazione di reti e attrezzi nei passaggi di risalita dei pesci;

f) da euro 100,00 a euro 620,00 per la pesca nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti in asciutta;

g) da euro 160,00 a euro 620,00 per l'immissione non autorizzata di materiale ittico;

h) salvo che il fatto non costituisca reato o non sia ulteriormente sanzionabile, da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 per chi esercita la pesca con uso di sostanze esplosive, tossiche o anestetiche o con l'uso della corrente elettrica. La sanzione si applica, altresì, a coloro che esercitano la pesca e detengono nell'alveo, nelle relative sponde e sugli argini dei corsi e specchi d'acqua, nonché lungo le vie di accesso che dalle strade carrabili conducono ai corpi idrici, gli attrezzi e le sostanze di cui alla presente lettera;

i) da euro 30,00 a euro 160,00 per la detenzione nella postazione di pesca di esche o pasture pronte per l'uso, diverse da quelle consentite;

j) da euro 50,00 a euro 310,00 per l'utilizzo di esche o pasture diverse da quelle consentite;

k) da euro 30,00 a euro 160,00 per l'abbandono di esche o mezzi di pesca a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze e, comunque, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 6;

l) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 18;

m) da euro 100,00 a euro 600,00 per coloro che detengono in alveo, nelle relative sponde, sugli argini dei corsi e specchi d'acqua, nonché lungo le vie di accesso che dalle strade carrabili conducono ai corpi idrici, e di cui non siano in grado di dimostrare la diversa provenienza:

- 1) le specie ittiche e acquatiche in quantità non consentita dalla normativa vigente in tale ambito;
- 2) le specie ittiche e acquatiche di misura inferiore a quella prevista dalla normativa vigente in tale ambito;
- 3) le specie ittiche e acquatiche non consentite dalla normativa vigente in tale ambito;

n) da euro 50,00 a euro 300,00, per ogni violazione delle disposizioni della presente legge e per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali e provinciali.

2. Con le sanzioni di cui al comma 1 è sempre disposta la confisca del pescato. Con le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) e h) è, altresì, disposta la confisca degli attrezzi.

3. Gli agenti di vigilanza, nel caso di confisca del pescato, qualora si tratti di fauna ittica viva, provvedono all'immediata liberazione.

4. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e alle funzioni conseguenti il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta, provvede la Provincia ai sensi della l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie sono introitati dalla Provincia territorialmente competente ed obbligatoriamente utilizzati per le operazioni finalizzate all'attuazione della presente legge.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VII

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 25.

Riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca

1. La Regione ripartisce una quota fino al 100 per cento dei proventi della tassa sulle concessioni di cui all'articolo 12 fra le province, sulla base dei seguenti parametri:

a) 30 per cento in rapporto al numero dei pescatori residenti sul territorio di ciascuna provincia, risultante dai versamenti dell'anno precedente delle tasse di cui all'articolo 12;

b) 70 per cento in rapporto allo sviluppo idrografico di ciascuna provincia, rilevato dalla carta ittica in scala 1:50.000, comprensivo di tutti i corsi principali, affluenti e subaffluenti, con esclusione dei corpi idrici di lunghezza inferiore al chilometro, compresi, inoltre, i perimetri dei bacini lacustri naturali ed artificiali.

2. I proventi della sovrattassa sulle concessioni di cui all'articolo 12 sono attribuiti alle province che ne destinano il 100 per cento alle associazioni di pescasportivi, rappresentate nelle singole Commissioni tecnicoconsultive provinciali, per lo svolgimento dei compiti previsti nelle linee guida regionali di cui all'articolo 2, comma 1, ed anche in base alle attività di supporto effettivamente svolte in materia di sorveglianza, ripopolamento e tutela del territorio.

3. I proventi delle tasse e sovrattasse sulle concessioni di cui all'articolo 12, destinati alle province da parte della Regione, sono obbligatoriamente utilizzati per le operazioni finalizzate all'attuazione della presente legge.

Art. 26.

Norma transitoria

1. Le licenze di pesca rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità fino alla scadenza.



2. La Commissione tecnicoconsultiva regionale attualmente istituita continua a svolgere le proprie funzioni fino alla sua naturale scadenza.

3. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, restano in vigore i Programmi regionali approvati sulla base della previgente normativa.

4. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 6, le carte ittiche provinciali conservano la loro validità con possibilità, qualora ritenuto necessario, di apportare modifiche non sostanziali al fine di garantirne l'opportuno adeguamento.

5. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, le province continuano a rilasciare i tesserini segna catture secondo quanto disposto dalle medesime.

6. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne);

b) i commi 13 e 14 dell'articolo 20 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità).

Art. 28.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Testo unico delle leggi sulla pesca) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 29.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nell'Area IV "AMBIENTE" all'U.P.B. 4.119 "Interventi faunistico-venatori e per l'incremento del patrimonio ittico" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 1° aprile 2014

BURLANDO

ALLEGATO A

Attrezzi consentiti o vietati per la pesca - modalità d'uso

A) Attrezzi consentiti

1. Nelle acque classificate come salmonicole è consentito soltanto l'uso di una sola canna per ogni singolo pescatore, munita o meno di mulinello, con lenza armata con un solo amo ed è sempre vietata qualsiasi forma di pasturazione.

2. Nei laghi e negli invasi artificiali nonché nelle acque classificate ciprinicole, le province possono autorizzare l'uso di due canne per ogni singolo pescatore poste a distanza non superiore a metri cinque l'una dall'altra, munite o meno di mulinello, con lenze armate di uno o due ami, nonché l'uso della mazzacchera per la pesca delle anguille.

3. Le province possono, inoltre, consentire, limitatamente alle acque classificate come ciprinicole, l'uso dei sottoelencati attrezzi con le seguenti modalità:

a) bilancia di lato non superiore a metri 1,50 e con maglie non inferiori a millimetri 15, manovrata a mano dalla riva, con piede asciutto;

b) nasse prive di ali, in numero non superiore a tre per ogni singolo pescatore, per la pesca delle anguille e del pesce gatto;

c) lenze morte, con un solo amo ciascuna, in numero non superiore a tre per ogni singolo pescatore;

d) rezzaglio, con diametro massimo di apertura delle reti metri 6 e lato delle maglie della sacca non inferiore a millimetri 20.

4. La pesca con esche artificiali (spinning) è consentita con l'uso di una sola esca munita con uno o più ami od ancorette. Nelle tecniche di pesca a mosca (inglese, valesiana, moschera) è consentito, al massimo, l'utilizzo di tre imitazioni. Tali disposizioni si applicano in tutte le acque comunque classificate.

5. La pesca con ciambella.

6. La pesca con natante a propulsione, a motore, a remi o a vela diverso dalla ciambella è consentita esclusivamente nelle acque indicate dalla carta ittica regionale.

7. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per catturare il pesce già allamato.

8. L'uso di apparecchi generatori autonomi di energia elettrica è consentito esclusivamente sulla base di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle province per gli scopi di seguito elencati:

a) prelievo di fauna ittica nelle zone di ripopolamento e cattura;

b) cattura di fauna ittica per scopi di piscicoltura e ripopolamento nonché salvaguardia, in caso di lavori negli alvei dei corpi idrici e di asciutta di cui all'articolo 18;

c) controllo delle specie invadenti.

9. I generatori di energia elettrica debbono avere caratteristiche tali da garantire la conservazione della fauna ittica ed il loro impiego deve essere, altresì, subordinato all'adozione di tutte le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone.


B) Attrezzi vietati

1. Oltre ai divieti stabiliti dalle leggi vigenti e, in particolare, dall'articolo 6 del Testo Unico delle leggi sulla pesca di cui al r.d. 1604/1931, in tutte le acque interne della Liguria sono sempre vietati:

a) l'uso di esche e pasturazioni confezionate con il sangue;

b) l'uso della larva di mosca carnaria, sia come esca che come pasturazione, salvo che nel corso di gare di pesca autorizzate dalle province;

c) l'uso di lenza denominata "camolera e temolino";



d) il possesso sui luoghi di pesca delle esche e sostanze di cui alle lettere a) e b);

e) la pesca con le mani;

f) l'esercizio della pesca prosciugando i bacini ed i corsi d'acqua, divergendoli o ingombrandoli con opere mobili e stabili;

g) l'esercizio della pesca sommovendo il fondo delle acque;

h) la pesca con l'ausilio di fonte luminosa;

i) la pesca a strappo;

j) la pesca subacquea;

k) l'abbandono di esche o pesci a terra o di rifiuti;

l) la mancata uccisione nel modo più rapido dei pesci catturati, ovvero la detenzione di dette prede senza che ne sia adeguatamente assicurata la sopravvivenza;

m) tutti i comportamenti che possono arrecare danno permanente o letale ai pesci che si intendono o debbono rilasciare, come l'inadeguata salpatura, manipolazione (anche con mani bagnate) od il mancato taglio della lenza nel caso non possano essere liberati dall'amo senza danno o compromissione della loro vitalità;

n) la pesca a bordo di natanti ancorati o in movimento ad esclusione della pesca con ciambella e dei casi previsti alla lettera A, punto 6;

o) l'uso della corrente elettrica, di sostanze esplosive, tossiche e anestetiche;


p) l'uso di reti o attrezzi nei passaggi di risalita dei pesci.

2. Per motivate ragioni di tutela della fauna ittica e di disciplina della pesca, le province possono stabilire, ove necessario, ulteriori limitazioni nell'uso degli attrezzi consentiti e l'estensione dei divieti di cui al presente allegato.

C) Misure minime

Cheppia <i>Alosa fallax nilotica</i>	cm. 40
Trota europea (Fario) <i>Salmo trutta trutta</i>	cm. 20
Trota macrostigma <i>Salmo trutta macrostigma</i> compresi gli ibridi	cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle province stesse)
Trota marmorata <i>Salmo trutta marmoratus</i> compresi gli ibridi	cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle province stesse)
Trota iridea (compresi ibridi) <i>Oncorhynchus mykiss</i>	cm. 20

Salmerino di torrente (compresi ibridi) <i>Salvelinus fontinalis</i>	cm. 22
Temolo <i>Thymallus thymallus</i>	cm. 30
Carpa erbivora o Amur <i>Ctenopharyngodon idella</i>	cm. 35
Carpa argentata (Temolo russo) <i>Hipophthalmichthys nobilis</i>	cm. 35
Carpa macrocefala <i>Hipophthalmichthys molitrix</i>	cm. 35
Vairone <i>Leuciscus souffia muticellus</i>	cm. 12
Mugilidi e cefali Generi Mugil, Chelon, Liza	cm. 20
Luccio <i>Exos lucius</i>	cm. 50
Cavedano <i>Leuciscus cephalus</i>	cm. 20
Tinca <i>Tinca tinca</i>	cm. 20
Barbo <i>Barbus plebejus</i>	cm. 30
Barbo canino <i>Barbus meridionalis</i>	cm. 20
Persico reale <i>Perca fluviatilis</i>	cm. 20
Persico trota <i>Micropterus salmoides</i>	cm. 25
Anguilla <i>Anguilla anguilla</i>	cm. 40
Carpa (tutte le forme e varietà) <i>Cyprinus carpio</i>	cm. 35
Rovella <i>Rutilus rubilio</i>	tutela integrale
Lasca <i>Chondrostoma genei</i>	cm. 15
Gobione <i>Gobio gobio</i>	cm. 12
Triotto <i>Rutilus erythrophthalmus</i>	cm. 12
Scardola <i>Scardinius scardata</i>	cm. 20
Tutte le altre specie	cm. 7 ad eccezione delle specie marine rinvenibili nelle acque interne, le cui taglie minime siano fissate da norme specifiche.



Le lunghezze minime totali sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale. Per quanto riguarda altre specie marine, rinvenibili occasionalmente nelle acque interne, si rimanda alle decisioni della Commissione tecnico-consultiva regionale.

D) Periodi di divieto

Cheppia <i>Alosa fallax nilotica</i>	1° aprile	30 maggio
Trote europee del genere <i>Salmo</i>	tramonto della prima domenica di ottobre	un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio
Temolo <i>Thymallus thymallus</i>	seconda domenica di settembre	prima domenica di maggio
Luccio <i>Exos lucius</i>	1° febbraio	15 aprile
Tinca <i>Tinca tinca</i>	15 aprile	15 giugno
Carpa (tutte le forme e varietà) <i>Cyprinus carpio</i>	15 aprile	15 giugno
Carpa argentata (Temolo russo) <i>Hipophthalmichthys nobilis</i>	15 aprile	15 giugno
Carpa macrocefala <i>Hipophthalmichthys molitrix</i>	15 aprile	15 giugno
Vairone <i>Leuciscus souffia muticellus</i>	15 aprile	15 giugno
Persico reale <i>Perca fluviatilis</i>	15 aprile	15 giugno
Persico trota <i>Micropterus salmoides</i>	15 aprile	15 giugno
Persico trota <i>Micropterus salmoides</i>	15 aprile	15 giugno
Lasca <i>Chondrostoma genei</i>	15 aprile	30 giugno
Cobite <i>Cobitis tenia bilineata</i>	1 aprile	31 luglio
Barbo <i>Barbus plebejus</i>	1 aprile	30 giugno
Barbo canino <i>Barbus meridionalis</i>	1 aprile	30 giugno
Gobione <i>Gobio gobio</i>	15 aprile	15 giugno
Triotto <i>Rutilus erythrophthalmus</i>	1 maggio	30 giugno
Scardola <i>Scardinius scardata</i>	1 maggio	15 luglio

Per motivate ragioni di tutela della fauna ittica e di disciplina della pesca, le province possono stabilire ulteriori limitazioni degli attrezzi consentiti, l'innalzamento delle misure minime e l'estensione dei divieti di cui alla presente allegato.

15R00169

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2014, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.re.Com.)).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 6 - Parte I del 7 maggio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA


la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.re.Com.)).

1. Dopo il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2013, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Per l'attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 ed esclusivamente con le risorse a tal fine messe a disposizione dall'Autorità, accertata l'impossibilità, nel rispetto dei presupposti di legittimità stabiliti dalla normativa vigente, di far fronte ai relativi obblighi con personale interno al Consiglio regionale - Assemblea legislativa, il Co.re.Com. può stipulare contratti di collaborazione o consulenza con scadenze correlate al perdurare delle deleghe ricevute e dei relativi finanziamenti. Tali oneri, finanziati con risorse aggiuntive provenienti dall'Autorità e costretti da un vincolo di destinazione specifica, sono esclusi dal computo dei limiti di spesa per il personale addetto al Consiglio regionale - Assemblea Legislativa e, in particolare, dai limiti di cui agli articoli 6, comma 7, e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto limiti riferibili alle sole spese finanziate con entrate in libera disponibilità dell'Ente.



5-ter. Alla selezione di tale personale si provvederà secondo criteri predeterminati dallo stesso Co.re.Com. sulla base delle professionalità richieste dall'Autorità.

5-quater. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa mette a disposizione del Co.re.Com. le risorse trasferite dall'Autorità. In deroga a quanto previsto dall'art. 8-bis, comma 6, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni, ed integrazioni, gli impegni di spesa e gli ordini di liquidazione relativi alle risorse trasferite dall'Autorità sono adottati dal competente dirigente del Co.re.Com. che ne attesta, in via definitiva, la regolarità contabile.

5-quinquies. I procedimenti di acquisizioni di beni e servizi, connessi all'attività delegata al Co.re.Com., sono assegnati al dirigente dello stesso che ne cura gli adempimenti istruttori e decisorii al fine degli affidamenti e delle stipulazioni contrattuali.

5-sexies. Al termine di ciascun esercizio finanziario è redatto apposito rendiconto che, previa verifica del Collegio interno dei Revisori dei Conti di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è allegato al rendiconto del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.»

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 maggio 2014

BURLANDO

15R00170

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2014, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria) e norma di interpretazione autentica.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 6 - Parte I del 7 maggio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria).

1. I commi 3 e 3-bis dell'articolo 15 della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

2. Il comma 3-ter dell'articolo 15 della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«3-ter. L'Ufficio di Presidenza provvede a nominare un Capo Ufficio stampa, che assume la qualifica di Capo redattore, e fino ad un massimo di due Vice Capo Ufficio stampa, che assumono la qualifica di Vice Capo redattore.»

3. Al comma 3-quater dell'articolo 15 della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «con rapporto di lavoro a tempo indeterminato» sono inserite le seguenti: «che non svolgano già funzioni di giornalista».

4. Dopo il comma 3-quater dell'articolo 15 della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«3-quinquies. La nomina a Capo Ufficio stampa o a Vice Capo Ufficio stampa comporta per i giornalisti già inquadrati nella qualifica di redattore con oltre trenta mesi di anzianità, la temporanea corresponsione di un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il minimo di stipendio di redattore con oltre trenta mesi di anzianità ed il minimo di stipendio di Capo redattore o di Vice Capo redattore, negli importi fissati al momento dell'affidamento dell'incarico dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.»



Art. 2.

Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 25/2006

1. Le lettere d-*quater*), d-*quinquies*) e d-*septies*) del comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogate.

2. Alla fine della lettera d-*sexies*) del comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «Fatti salvi i limiti di spesa di cui al precedente periodo e fatta eccezione per il Capo redattore, la cui nomina rimane disciplinata dall'articolo 15, comma 3 *quater*, sono prorogati sino alla nomina dei Vice Capo redattori e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2015, nei confronti degli stessi soggetti ed alle medesime condizioni economiche, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di collaborazione in essere alla data del 31 dicembre 2013 finalizzati alle esigenze dell'Ufficio stampa consiliare. Il personale di ruolo che alla medesima data risulti già inquadrato nell'Ufficio stampa consiliare ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettere d-*bis*) e d-*ter*), mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento.».

Art. 3.

Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale n. 25/2006

1. Il combinato disposto delle lettere d-*bis*) e d-*ter*) del comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che l'esercizio dell'opzione di cui alla suddetta lettera d-*bis*) entro il termine del 31 marzo 2012 determina l'inquadramento, sin dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione, nel profilo giuridico professionale di redattore con oltre trenta mesi di anzianità del personale che, alla medesima data, si trovava nelle condizioni prefigurate dalla disposizione medesima.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 maggio 2014

BURLANDO

15R00171

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2014, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 7 - Parte I del 4 giugno 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

La seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«3-*bis*. La Regione può, altresì, promuovere, anche avvalendosi del supporto degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, iniziative volte alla formazione continua ed alla riqualificazione dei cacciatori.».

Art. 2.

Modifica agli articoli 6 e 12 della legge regionale n. 29/1994

1. Il primo alinea del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«I piani di cui al comma 1 sono approvati dall'Amministrazione provinciale, sentito il Comitato faunistico venatorio provinciale, previo parere positivo della Regione in ordine alla compatibilità della bozza di piano faunistico venatorio provinciale con gli indirizzi di cui all'art. 5, ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione nell'Albo pretorio. Detti piani hanno durata quinquennale e devono prevedere, oltre a quanto disposto dall'art. 10, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), della legge 157/1992».

2. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.



Art. 3.

Modifica all'art. 34 della legge regionale n. 29/1994

1. Dopo il comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, la Regione Liguria può posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al comma 1 in relazione a specie determinate e, allo scopo, è obbligata ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) al quale deve uniformarsi.»

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 42 della legge regionale n. 29/1994

1. L'art. 42 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 42 (Utilizzazione dei proventi delle tasse regionali) — 1. I proventi delle tasse di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 41 sono così ripartiti:

a) Il 5 per cento alle associazioni venatorie liguri riconosciute a livello nazionale e presenti da almeno cinque anni nel Comitato tecnico faunistico venatorio regionale secondo le seguenti modalità: il 25 per cento da ripartirsi in parti uguali tra le associazioni; il 75 per cento in base al numero dei soci di ogni singola associazione certificato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle assegnazioni. Le associazioni venatorie dovranno far pervenire alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, la certificazione dei soci;

b) il 15 per cento alla Regione per i compiti di istituto, di ricerca, di indagine di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge;

c) l'80 per cento alle province per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge n. 157/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e alla presente legge, sulla base dei seguenti parametri: il 30 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti nel territorio di ciascuna Provincia ed il 70 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale.

2. Le province rimettono agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini una quota non inferiore al 25 per cento delle somme loro assegnate ai sensi del comma 1, lettera c), ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 2 ed un ulteriore 10 per cento per la gestione delle zone di divieto di caccia e delle oasi di protezione della fauna selvatica.

3. Le province destinano, inoltre, una quota non inferiore al 25 per cento delle somme delle somme loro assegnate ai sensi del comma 1, lettera c), alla prevenzione ed al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed il 10 per cento ad attività volte al soccorso e al recupero della fauna selvatica in difficoltà, anche tramite la stipulazione di apposite convenzioni

con ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, associazioni di protezione ambientale, agricole o venatorie.

4. Le province impiegano la restante quota delle somme loro assegnate ai sensi del comma 1, lettera c), per le funzioni amministrative di competenza.

5. I criteri di riparto di cui ai commi 2, 3 e 4 sono applicati anche dai soggetti che subentrino alle province nell'esercizio delle funzioni in materia di gestione faunistico-venatoria.»

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'art. 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale).

1. Il Capo I della legge regionale n. 35/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«CAPO I
Deroghe

Art. 1.

Esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

1. La Regione Liguria disciplina l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE, conformandosi alle prescrizioni dell'art. 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le deroghe possono essere disposte con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'art. 27, comma 2, della l. 157/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalla Regione. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva



2009/147/CE, ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. La Regione prevede sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, a Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE.

4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quello adottato ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione è data contestuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'art. 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e successive modificazioni ed integrazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la Regione ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla Regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l'annullamento.

5. La Regione, nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, provvede, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è, altresì, trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione il superamento del numero massimo di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la Regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'art. 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE.»

2. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 35/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole «termini previsti» sono soppresse le parole «dall'art. 4».

Art. 6.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 28 maggio 2014

BURLANDO

15R00172



LEGGE REGIONALE 6 giugno 2014, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)), alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e alla legge regionale 30 luglio 2012, n. 25 (Disposizioni per l'accesso dei pazienti alle connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle aziende sanitarie e strutture convenzionate).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 8 - Parte I - dell'11 giugno 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2003).

1. Nell'ultimo periodo del comma 1-*octies* dell'art. 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «, ad esclusione delle Aziende e degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale,» sono soppresse.

2. Alla fine del comma 1-*octies* dell'art. 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «All'acquisizione di energia elettrica e di gas per le Aziende ed enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale provvede l'Agenzia Sanitaria Regionale, in funzione di Centrale Regionale di Acquisto, di cui all'art. 62-*bis* della l.r. 41/2006 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, la quale può delegare all'uopo il Consorzio Energia Liguria o può avvalersene quale supporto tecnico.».

Art. 2.

Modifiche degli articoli 19 e 44 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale).

1. Al comma 1 dell'art. 19 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «successive modificazioni e integrazioni», sono inserite le seguenti: «in possesso dei requisiti ivi stabiliti».

2. Il comma 4 dell'art. 44 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

Art. 3.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 30 luglio 2012, n. 25 (Disposizioni per l'accesso dei pazienti alle connessioni internet senza fili - connessioni wireless - nelle aziende sanitarie e strutture convenzionate).

1. Il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 25/2012 è sostituito dal seguente:

«2. Le aziende sanitarie e le strutture convenzionate adottano un regolamento di disciplina dell'accesso alle connessioni internet senza fili.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 giugno 2014

BURLANDO

15R00173

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2014, n. 13.

Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 8 - Parte I - dell'11 giugno 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA


la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto e principi ispiratori del testo unico

1. Il presente testo unico prevede il riordino della legislazione regionale per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio in conformità alle disposizioni della Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato Codice, in applicazione dei principi di leale cooperazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di sussidiarietà e di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. Per quanto non disciplinato dal presente testo unico trovano applicazione le disposizioni contenute nel Codice.



Art. 2.

Competenze della Regione in materia di salvaguardia, tutela, valorizzazione del paesaggio e di controllo della sua gestione.

1. Alla Regione competono funzioni di salvaguardia, di tutela, di valorizzazione del paesaggio e di controllo dell'esercizio della gestione delle funzioni delegate nella materia e degli esiti degli interventi oggetto di autorizzazione paesaggistica regionale. La Regione esercita le proprie funzioni mediante:

a) l'individuazione dei beni paesaggistici da dichiarare di notevole interesse pubblico;

b) il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi individuati di rilevanza regionale all'art. 6;

c) l'istituzione dell'Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio;

d) l'attività di indirizzo, di coordinamento e di formazione nei confronti sia dei comuni delegati all'esercizio della funzione di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, sia delle province competenti all'esercizio dei compiti di vigilanza in via sostitutiva sugli abusi paesaggistici e sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai comuni in violazione della normativa statale e regionale in materia di paesaggio;

e) il controllo sulla gestione delle funzioni delegate esercitate in materia e sugli esiti dell'esecuzione degli interventi oggetto di autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione.

Art. 3.

Attività della Regione di indirizzo, coordinamento e formazione

1. La Regione, in conformità alle previsioni e prescrizioni di salvaguardia, tutela, valorizzazione e fruizione paesaggistica dettate nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) e, successivamente, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, nel Piano Territoriale Regionale (PTR), tenuto conto degli esiti dell'attività di controllo sulla gestione delle funzioni in materia di paesaggio:

a) emana atti di indirizzo e di coordinamento sia per la salvaguardia, tutela e valorizzazione del paesaggio, sia per promuovere la progettazione qualificata degli interventi in relazione alle specifiche peculiarità del paesaggio ligure, sia per il corretto esercizio delle funzioni delegate ai comuni e delle funzioni di vigilanza di competenza delle province;

b) promuove la formazione e l'aggiornamento dei responsabili tecnici dei comuni e delle province competenti all'esercizio rispettivamente delle funzioni delegate in materia di paesaggio ai sensi dell'art. 9 e delle funzioni di vigilanza e di controllo, in via sostitutiva, di cui all'art. 13 nonché degli esperti in materia di paesaggio, inseriti nell'Albo regionale di cui all'art. 7. La formazione avviene attraverso l'indicazione da parte della Regione,

con la collaborazione degli ordini rappresentativi delle categorie professionali ammesse a far parte dell'Albo regionale di cui all'art. 7, di conferenze di aggiornamento, almeno a cadenza annuale. A tali conferenze sono tenuti a partecipare i soggetti sopraindicati.

Art. 4.

Commissione regionale per la formulazione di proposte concernenti i beni paesaggistici di notevole interesse pubblico.

1. In attuazione dell'art. 137 del Codice è nominata, con decreto del Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio, la Commissione regionale avente la seguente composizione:

a) il Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Liguria del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, o suo delegato;

c) il Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria, o suo delegato;

d) il Soprintendente per i Beni archeologici della Liguria, o suo delegato;

e) il Dirigente della Struttura regionale competente in materia di paesaggio, o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;

f) un esperto in materia di tutela del paesaggio designato dall'Università degli Studi di Genova;

g) un esperto in materia di tutela del paesaggio designato dalla Federazione dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Liguria;

h) un rappresentante delle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, nominato dal Presidente della Regione su terne presentate dalle medesime associazioni;

i) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali.

2. La Commissione regionale resta in carica cinque anni e ha sede presso la Regione Liguria. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti. Le determinazioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Alle relative sedute possono partecipare, su invito del Presidente, senza diritto di voto, il Sindaco competente per territorio o suo delegato, nonché esperti la cui presenza sia ritenuta opportuna per la natura dei beni e delle località da tutelare.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale. Nessun compenso è dovuto dalla Regione ai componenti della Commissione regionale.



4. La Commissione regionale, su iniziativa della Regione ovvero su istanza presentata dal Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Liguria o su proposta del Comune o dei comuni interessati, formula proposte per:

a) la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui agli articoli 138 e 140 del Codice, specificando le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione degli immobili od ambiti individuati ed i relativi interventi di valorizzazione;

b) la verifica e l'aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico nei casi in cui siano venute a mancare ovvero siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene;

c) l'integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico a norma dell'art. 141-bis del Codice.

5. La Commissione regionale può, su richiesta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, esprimere parere anche sulle proposte di integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di competenza ministeriale di cui all'art. 141-bis del Codice.

6. Il procedimento per le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico e per le verifiche e aggiornamenti delle stesse proposte dalla Commissione regionale è disciplinato agli articoli 138 e seguenti del Codice.

7. Le specifiche prescrizioni, misure e criteri di gestione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 141-bis del Codice integrano la disciplina di tutela e valorizzazione del paesaggio contenuta nel vigente PTCP e, successivamente, nel PTR.

8. Il parere di cui all'art. 138, comma 3, del Codice è espresso dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Commissione regionale da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento della proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Art. 5.

Provvedimenti della Regione di inibizione o sospensione dei lavori

1. La Regione, in vista della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui all'art. 4, comma 4, anche su segnalazione del Comune, della Provincia o di altra pubblica Amministrazione, a norma dell'art. 150 del Codice, può diffidare dall'eseguire i lavori in grado di pregiudicare il bene e ordinare la sospensione dei lavori già iniziati.

2. Tali provvedimenti si intendono decaduti di diritto se entro il termine di novanta giorni dalla loro notifica non sia stata effettuata la pubblicazione nell'Albo pretorio e nel sito informatico della Regione e del Comune interessato della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui all'art. 4, comma 4, oppure la stessa non sia stata comunicata agli interessati a norma dell'art. 139, comma 3, del Codice.

3. I provvedimenti cautelari di cui al comma 1, nonché gli atti indicati al comma 2, sono comunicati anche al Comune ed alla Provincia interessati.

Art. 6.

Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica e ad accertamento di compatibilità paesaggistica di competenza della Regione.

1. La Regione rilascia l'autorizzazione paesaggistica, secondo la procedura stabilita agli articoli 146 e 147 del Codice, per la realizzazione degli interventi di seguito individuati:

a) opere pubbliche statali e di interesse statale, ivi comprese le opere infrastrutturali strategiche, le opere pubbliche regionali e degli enti territoriali di livello sovra comunale, con esclusione in ogni caso degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro o risanamento conservativo;

b) interventi urbanistico-edilizi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale e regionale, individuati negli allegati 1, 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) interventi urbanistico-edilizi soggetti ad approvazione regionale in base al vigente PTCP e, successivamente, al PTR o ad altri Piani Territoriali di Coordinamento Regionali (PTCR), oppure in base ai vigenti Piani Urbanistici Comunali (PUC), nonché gli interventi urbanistico-edilizi soggetti ad approvazione regionale in base a leggi speciali o di settore con esclusione, in ogni caso, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro o risanamento conservativo;

d) interventi urbanistico-edilizi di natura privata all'interno dei porti commerciali di Savona, Genova, La Spezia e Imperia aventi ad oggetto la realizzazione di nuove costruzioni, di sostituzioni edilizie, di ampliamenti delle volumetrie esistenti o di ristrutturazioni edilizie ove comportino alterazione dell'aspetto esteriore dei fabbricati, con esclusione in ogni caso degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, nonché di esecuzione di volumi tecnici o di impianti tecnologici funzionali all'esercizio di attività già insediate;

e) interventi aventi ad oggetto le attività di cava o di miniera e le opere connesse al loro esercizio;

f) interventi urbanistico-edilizi nelle aree demaniali marittime aventi ad oggetto la realizzazione di nuove costruzioni, di sostituzioni edilizie, di ampliamenti delle volumetrie esistenti o di ristrutturazioni edilizie ove comportino alterazione dell'aspetto esteriore dei fabbricati, con esclusione in ogni caso degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, nonché degli interventi di esecuzione di volumi tecnici o di impianti tecnologici funzionali all'esercizio di attività già insediate;

g) opere di difesa della costa, con esclusione di quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria ove comportino alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, e gli interventi di ripascimento aventi carattere non stagionale ove comportino alterazione dello stato dei luoghi;



h) varianti in corso d'opera ad autorizzazioni paesaggistiche regionali, non rientranti nei margini di flessibilità già fissati nella autorizzazione paesaggistica originaria, nonché varianti in corso d'opera ad autorizzazioni paesaggistiche comunali o provinciali volte ad eseguire interventi rientranti nella competenza regionale in base ad una delle precedenti lettere.

2. La Regione rilascia l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, del Codice nei confronti degli interventi eseguiti in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica che rientrino in una delle fattispecie individuate al comma 1. Le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria in caso di positivo accertamento a norma del citato art. 167, comma 5, del Codice sono versate alla Regione.

Art. 7.

Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio

1. La Regione istituisce l'Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio, nell'ambito del quale sono individuati i membri esperti dei quali i comuni devono avvalersi per la scelta dei componenti delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 11.

2. L'Albo regionale è formato dalla struttura regionale competente in materia che provvede ad aggiornarlo ogni due anni.

3. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo regionale:

a) i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino iscritti, da almeno cinque anni, all'Albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, degli Ingegneri con laurea in Ingegneria civile o edile, dei Geologi e dei Dottori Agronomi e Forestali, nonché i Geometri laureati oltre a quelli iscritti al medesimo Albo professionale, da almeno dieci anni, che abbiano frequentato con profitto un corso di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione. I soggetti sopraindicati devono dimostrare, attraverso la presentazione del proprio curriculum e di apposita documentazione, di aver svolto attività di progettazione di interventi su immobili soggetti a vincolo paesaggistico;

b) i dipendenti della pubblica Amministrazione in possesso, da almeno dieci anni, del diploma di laurea in Architettura o in Ingegneria civile o edile, in Geologia o in Scienze Agrarie e Forestali, a condizione che svolgano, da almeno cinque anni, la loro funzione nel settore della tutela del paesaggio e, comunque, i dipendenti della pubblica Amministrazione con dieci anni di esperienza nel settore.

4. Alla valutazione dei requisiti e dei titoli richiesti per l'inserimento nell'Albo provvede la struttura regionale competente avvalendosi del contributo di una Commissione di sette esperti composta da:

a) il Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il Dirigente della Struttura regionale urbanistica e tutela del paesaggio, o suo delegato;

c) il Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Liguria, o suo delegato;

d) il Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria, o suo delegato;

e) il Dirigente della Struttura regionale competente in Affari giuridici del territorio o suo delegato;

f) un esperto in materia di paesaggio designato dall'Università degli Studi di Genova;

g) un esperto in materia di paesaggio, designato congiuntamente dagli ordini professionali indicati al comma 3, lettera a).

5. La Commissione di cui al comma 4 è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica cinque anni. I componenti di cui al comma 4, lettere f) e g), possono essere rinominati una sola volta. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di almeno quattro dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. I soggetti interessati all'iscrizione all'Albo sono tenuti a inviare le rispettive istanze, entro il 31 gennaio dell'anno in cui si effettua l'aggiornamento di cui al comma 2, alla Regione la quale provvede nei successivi novanta giorni nei modi stabiliti dal presente articolo.

7. Decadono di diritto dall'iscrizione all'Albo gli esperti che non partecipino ingiustificatamente a due successive conferenze di aggiornamento convocate dalla Regione a norma dell'art. 3, comma 1, lettera b).

8. La Regione dichiara d'ufficio la decadenza nel caso indicato al comma 7.

9. Gli esperti decaduti dall'iscrizione all'Albo non possono richiedere la reinscrizione se non siano decorsi almeno cinque anni dalla pronuncia di decadenza.

Art. 8.


Controllo della Regione sull'esercizio delle funzioni delegate ai comuni e verifica finale sulla conformità delle opere eseguite rispetto all'autorizzazione paesaggistica regionale.

1. La Regione vigila sull'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice e nel presente testo unico da parte dei comuni delegati all'esercizio delle competenze in materia di paesaggio secondo le modalità previste ai commi 2 e 3.

2. In caso di accertata inosservanza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti all'art. 9, comma 2, per l'esercizio delle funzioni delegate ai comuni, la Regione:

a) comunica tempestivamente al Comune interessato e alla Soprintendenza l'intervenuta operatività nel territorio comunale del divieto di rilasciare autorizzazioni paesaggistiche che abbiano ad oggetto interventi eccedenti il restauro e risanamento conservativo;

b) rilascia, fino a quando permane la situazione di inosservanza, le autorizzazioni paesaggistiche per la realizzazione di opere pubbliche nonché di opere a tutela della pubblica o privata incolumità.



3. Il regime di restrizioni di cui al comma 2 cessa di operare a seguito del positivo accertamento da parte della Regione della dimostrata ottemperanza del Comune ai requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica. L'accertamento è effettuato con provvedimento regionale da assumere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune del sopravvenuto possesso dei ridetti requisiti ed è comunicato immediatamente al Comune, nonché pubblicato nel sito informatico della Regione e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL).

4. La Regione verifica la conformità delle opere eseguite rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche dalla stessa rilasciate ai sensi dell'art. 6 secondo le seguenti modalità:

a) dopo l'ultimazione dei lavori e contestualmente all'avvio presso il Comune interessato del procedimento per il rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 37 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni o all'invio del certificato di collaudo finale di cui all'art. 26, comma 10, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, o della comunicazione di fine lavori di cui all'art. 21-bis, comma 9, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, il titolare dell'autorizzazione paesaggistica deve trasmettere alla struttura regionale competente la dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto oggetto dell'autorizzazione paesaggistica ed alle eventuali relative prescrizioni, corredata di documentazione fotografica di dettaglio relativa allo stato finale delle medesime opere con indicazione della data di riferimento;

b) la struttura regionale accerta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, se le opere eseguite sono conformi a quelle assentite con l'autorizzazione paesaggistica in rapporto alle eventuali relative prescrizioni, effettuando il raffronto della attestazione prodotta dal tecnico abilitato con la documentazione fotografica trasmessa;

c) decorso il termine di cui alla lettera b), la verifica di conformità finale delle opere eseguite si intende positivamente conclusa;

d) ove venga riscontrata, anche mediante sopralluogo, la difformità, in tutto o in parte, delle opere eseguite la Regione ordina la rimessione in pristino ai sensi dell'art. 167 del Codice per conseguire la conformità delle opere eseguite alle previsioni e prescrizioni del progetto assentito con l'autorizzazione paesaggistica, assegnando all'interessato un congruo termine perentorio per provvedervi direttamente, e comunica tale provvedimento al Comune e alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria;

e) ferma restando la facoltà dell'interessato di presentare alla Regione, entro la scadenza del termine di cui alla lettera d), istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ove ricorrano le fattispecie previste dall'art. 167, comma 4, del Codice, nel caso in cui, decorso il ridetto termine, permangano, in tutto o in parte, le difformità dalla suddetta autorizzazione paesaggistica, la Regione provvede d'ufficio, per mezzo del Prefetto, all'esecuzione in danno ai sensi dell'art. 167,

comma 3, del Codice, comunicando tali atti al Comune agli effetti dell'esercizio dei compiti di vigilanza e sanzionatori di natura urbanistico-edilizia nonché alla locale Soprintendenza;

f) le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria nei casi di positivo accertamento di compatibilità paesaggistica a norma del citato art. 167, comma 5, del Codice sono versate alla Regione.

Art. 9.

Funzioni delegate ai comuni

1. Ai comuni sono delegate le funzioni in materia di paesaggio di seguito indicate:

a) il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi degli articoli 146 e 147 del Codice, ivi compreso il rilascio dei provvedimenti relativi alle istanze di condono edilizio, per gli interventi pubblici o privati non rientranti fra quelli riservati alla competenza autorizzativa della Regione in base all'art. 6;

b) il rilascio dei provvedimenti relativi alle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del Codice non rientranti fra quelli riservati alla competenza autorizzativa della Regione;

c) la vigilanza in via primaria sui beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 12;

d) l'irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 167 del Codice nei casi non rientranti nell'art. 6, comma 2, e nell'art. 8, comma 4, lettera f).

2. I comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 devono:


a) essere dotati di Commissione locale per il paesaggio, di cui all'art. 148 del Codice, costituente organo di supporto tecnico-scientifico, da istituire secondo le modalità previste all'art. 11;

b) per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti sulle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica disporre anche di un responsabile tecnico dei procedimenti in materia paesaggistica, distinto dal responsabile dello sportello unico per l'edilizia (SUE) e da quello dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), da individuarsi nel rispetto di quanto stabilito all'art. 10, comma 1. Il nominativo del responsabile tecnico deve essere comunicato alla Regione, alla Provincia e alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria ed essere oggetto di successiva identica comunicazione in caso di sua variazione.

Art. 10.

Modalità di esercizio delle funzioni delegate ai comuni e di verifica finale sulla conformità delle opere eseguite rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche.

1. Le funzioni delegate ai comuni a norma dell'art. 9, comma 1, sono esercitate obbligatoriamente in forma associata per quelli aventi popolazione fino a cinquemila abitanti ovvero fino a tremila abitanti se già appartenenti ad ex comunità montane, ai sensi della vigente normativa statale in materia. I comuni possono, altresì, esercitare



le funzioni delegate in forma associata oppure avvalendosi degli uffici della Provincia o di altri enti pubblici aventi idonea competenza ed organizzazione, previa convenzione.

2. La funzione di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è svolta da un responsabile tecnico del procedimento distinto dal responsabile dello SUE e dello SUAP, secondo la procedura stabilita agli articoli 146 e 147 del Codice. A corredo dell'istanza di autorizzazione il Comune è tenuto a richiedere la documentazione stabilita dall'art. 146, comma 3, del Codice o la documentazione semplificata definita dalla normativa vigente. La proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica che il Comune deve inviare alla competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 146, comma 7, del Codice è corredata, oltretutto di una relazione tecnico-illustrativa, del parere obbligatorio e motivato espresso dalla Commissione locale per il paesaggio di cui all'art. 11.

3. Il Comune verifica la conformità delle opere eseguite rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche dallo stesso rilasciate nell'ambito del procedimento per il rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni o a seguito del ricevimento del certificato di collaudo finale di cui all'art. 26, comma 10, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni o della comunicazione di fine lavori di cui all'art. 21-bis, comma 9, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il responsabile tecnico comunale del procedimento in materia paesaggistica accerta se le opere eseguite sono conformi a quelle assentite con l'autorizzazione paesaggistica in rapporto alle eventuali relative prescrizioni.

5. L'accertamento di cui al comma 4 è effettuato mediante raffronto della attestazione prodotta dal tecnico abilitato sulla conformità delle medesime opere realizzate con la documentazione fotografica di dettaglio relativa allo stato finale delle medesime opere, che deve essere inviata al Comune dal titolare dell'autorizzazione paesaggistica in aggiunta agli atti già previsti per conseguire l'agibilità o per presentare il certificato di collaudo finale o la comunicazione di fine lavori.

6. Ove il responsabile tecnico comunale riscontri, anche mediante sopralluogo, la difformità, in tutto o in parte, delle opere eseguite ordina la rimessione in pristino, ai sensi dell'art. 167 del Codice, per conseguire la conformità delle opere eseguite alle previsioni e prescrizioni del progetto assentito con l'autorizzazione paesaggistica, assegnando un congruo termine perentorio per provvedere e comunica tale provvedimento anche alla Regione e alla locale Soprintendenza.

7. Nel caso in cui decorso il termine di cui al comma 6, in tutto o in parte, permangano le difformità dalla suddetta autorizzazione paesaggistica, il Comune provvede d'ufficio, per mezzo del Prefetto, all'esecuzione in danno ai sensi del medesimo art. 167, comma 3, del Codice comunicando tali atti anche alla Regione e alla locale Soprintendenza.

8. Resta ferma la facoltà dell'interessato di presentare, entro la scadenza del termine di cui al comma 6, istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ove ricorrano le fattispecie previste all'art. 167, comma 4, del Codice.

9. Il Comune è tenuto a verificare se sussistono i presupposti per l'applicazione anche delle sanzioni di natura urbanistico-edilizia a norma della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e, in caso di esito positivo, ad irrogarle tempestivamente.

Art. 11.

Commissioni locali per il paesaggio

1. I comuni per la gestione delle funzioni delegate di cui all'art. 9 devono essere dotati della Commissione locale per il paesaggio, anche in forma associata, costituente organo consultivo di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'art. 148 del Codice. I comuni aventi popolazione fino a cinquemila abitanti ovvero fino a tremila abitanti qualora già appartenenti ad ex comunità montane sono obbligati ad istituire tale Commissione in forma associata ai sensi della vigente normativa statale in materia.

2. Le Commissioni locali per il paesaggio esprimono pareri obbligatori, congruamente motivati, in relazione ai procedimenti di competenza comunale individuati all'art. 9, comma 1. I pareri devono essere riportati nei verbali delle relative sedute e, nel caso di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, devono contenere la verifica della compatibilità dell'intervento con la disciplina del PTCP e, successivamente, del PTR e con il tipo di vincolo paesaggistico operante sull'immobile interessato, nonché contenere la valutazione dell'inserimento paesaggistico dell'intervento in progetto.

3. Le Commissioni durano in carica cinque anni e comunque non oltre la scadenza dell'amministrazione che le ha nominate e sono composte da almeno tre e da non più di cinque membri scelti dal Comune tra gli iscritti all'Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio di cui all'art. 7. In caso di Commissioni composte da tre membri i componenti devono risultare appartenenti a categorie professionali diverse e, in caso di Commissioni composte da più di tre membri, non più di due degli stessi possono appartenere alla medesima categoria professionale. Ogni membro esperto è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione ed al proprio Ordine professionale le Commissioni di cui è stato chiamato a far parte. I componenti possono essere rinominati per una sola volta e non possono essere nominati contemporaneamente in più di tre Commissioni.

4. In caso di Commissione composta soltanto da tre membri per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due membri, mentre nel caso di composizione con un numero di membri maggiore di tre le sedute sono valide con la presenza di almeno tre dei componenti. Nella prima seduta la Commissione elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. La Giunta regionale può stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio per il funzionamento delle Commissioni e per lo svolgimento dei relativi compiti.



6. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione e alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio contenente il nominativo dei singoli membri. Ogni variazione alla composizione della Commissione deve essere comunicata alla Regione e alla locale Soprintendenza.

Art. 12.

Funzioni di vigilanza e sanzionatorie delegate ai comuni

1. I comuni esercitano in via primaria le funzioni delegate di vigilanza sui beni paesaggistici di cui all'art. 155 del Codice, ivi comprese quelle di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 152 e 154 del Codice, nonché di irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 167 del Codice nei casi non rientranti nell'art. 6, comma 2, e nell'art. 8, comma 4, lettera *f*).

2. Il Comune, accertata la realizzazione su immobili o in aree assoggettate a vincolo paesaggistico di interventi in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, provvede ad ordinare la rimessione in pristino, a cura e spese del responsabile, entro un termine perentorio prestabilito nel provvedimento, e, comunque, non inferiore a novanta giorni.

3. Nel caso in cui il responsabile dell'abuso non ottemperi entro il termine di cui al comma 2, il Comune procede d'ufficio, per mezzo del Prefetto, all'esecuzione del provvedimento di rimessione in pristino a spese del responsabile.

Art. 13.

Funzioni di vigilanza sugli abusi paesaggistici e di controllo della legittimità delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai comuni.

1. Nelle more della revisione delle normative regionali in attuazione della riforma del sistema delle autonomie locali, la Provincia e la Città metropolitana di Genova anche sulla base di circostanziate segnalazioni di enti pubblici o di soggetti privati, esercitano le funzioni di controllo, in via sostitutiva, sugli abusi paesaggistici e sulle violazioni della normativa in materia paesaggistica riscontrate nelle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai comuni secondo le modalità procedurali e i termini stabiliti agli articoli 52 e 53 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I provvedimenti assunti dalla Provincia a norma del comma 1 sono notificati anche alla Regione e alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria per l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza.

Art. 14.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti).

1. Alla lettera *b-quater*) del comma 1 dell'art. 8 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «e al successivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui alla Parte III, Titolo I, Capo IV del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, per gli interventi ricompresi nelle tipologie di cui alla lettera *b-ter*) in deroga alla subdelega ai comuni prevista dalle sopraccitate disposizioni regionali» sono soppresse.

2. Alla fine della lettera *b-quinquies*) del comma 1 dell'art. 8 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «nonché delle varianti allo strumento urbanistico comunale che interessino aree demaniali marittime».


Art. 15.

Disposizioni transitorie e finali

1. Nei comuni aventi strumento urbanistico generale privo di disciplina paesistica di livello puntuale, decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di modifica della l.r. 36/1997 e successive modificazioni ed integrazioni non possono essere rilasciate autorizzazioni paesaggistiche aventi ad oggetto interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia; sono comunque autorizzabili gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti, gli interventi aventi ad oggetto attività produttive e le opere necessarie per la pubblica o privata incolumità. Tale divieto cessa di operare a far data dalla adozione del PUC a norma della l.r. 36/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le Commissioni locali per il paesaggio istituite ai sensi della legge regionale 5 giugno 2009, n. 22 (Attuazione degli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - e successive modifiche e integrazioni) continuano ad operare fino alla scadenza dell'Amministrazione in carica, come stabilito ai sensi dell'art. 11, comma 3, fermo restando quanto disposto al comma 3 per i comuni aventi popolazione fino a cinquemila abitanti o tremila abitanti se già appartenenti ad ex comunità montane.

3. Entro il 31 dicembre 2014 i comuni devono assumere i provvedimenti necessari per l'ottemperanza ai requisiti di cui all'art. 9, comma 2. I comuni aventi popolazione fino a cinquemila abitanti, ovvero fino a tremila abitanti se già appartenenti ad ex comunità montane sono tenuti ad ottemperare ai suddetti requisiti in forma associata secondo quanto previsto all'art. 10, comma 1, primo



periodo e all'art. 11, comma 1, ultimo periodo. La mancata ottemperanza a quanto sopra determina l'immediata operatività del regime di divieti e restrizioni stabilito all'art. 8, comma 2.

4. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano nei confronti delle istanze di autorizzazione paesaggistica e dei procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica e di vigilanza o di irrogazione delle sanzioni paesaggistiche già avviati alla data della sua entrata in vigore.

5. La Regione provvede alla nomina della Commissione regionale di cui all'art. 4 entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.

6. L'Albo regionale dei membri esperti in materia di bellezze naturali di cui all'art. 3 della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 (Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali) e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dalla Regione a norma dell'art. 7 del presente testo unico entro il 30 aprile 2015. I soggetti già iscritti all'Albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali sono iscritti d'ufficio al nuovo Albo, previo aggiornamento del relativo *curriculum* entro il 28 febbraio 2015.

Art. 16.

Abrogazione di norme

1. Salvo quanto stabilito in via transitoria dall'art. 15 e ferme restando le norme regionali in materia di autorizzazione unica provinciale, le disposizioni del presente testo unico abrogano le seguenti leggi e disposizioni regionali:

a) legge regionale 18 marzo 1980, n. 15 (Subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali e norme in merito al Monte di Portofino);

b) legge regionale 19 novembre 1982, n. 44 (Modifiche ed integrazioni alla legge 20 giugno 1935, n. 1251, concernente norme per la tutela del territorio del Monte di Portofino ed alla legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, in materia di bellezze naturali);

c) legge regionale 26 aprile 1985, n. 26 (Norme per il recupero dei valori tradizionali del paesaggio rurale ed urbano, mediante l'impiego dell'ardesia negli interventi edilizi);

d) legge regionale 12 settembre 1988, n. 53 (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1985, n. 26 - Norme per il recupero dei valori tradizionali del paesaggio rurale ed urbano mediante l'impiego dell'ardesia negli interventi edilizi);

e) legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 (Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali);

f) legge regionale 13 settembre 1994, n. 51 (Modifiche alla legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 - Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali);

g) legge regionale 9 settembre 1998, n. 29 (Modifiche alla Legge Regionale 21 agosto 1991 n. 20 - Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali);

h) art. 8, comma 1, lettera b)-*ter*, della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti);

i) art. 1 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 37 (Modifica all'art. 7 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 - riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali);

j) legge regionale 22 gennaio 2004, n. 1 (Interpretazione autentica del comma 4, dell'art. 7 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 - Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali);

k) art. 8 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 16 (Disposizioni urgenti ed adeguamento della normativa regionale);

l) legge regionale 5 giugno 2009, n. 22 (Attuazione degli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - e successive modifiche e integrazioni).


2. È inoltre abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente testo unico.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 giugno 2014

BURLANDO

15R00174



LEGGE REGIONALE 10 luglio 2014, n. 14.

Procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi per interventi su immobili oggetto di programmi di alienazione e di valorizzazione. modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)) e alla legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei Piani territoriali di coordinamento).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 16 luglio 2014)

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012))

1. Dopo il comma 14 dell'articolo 29 della l.r. 37/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«14-bis. Il rilascio dell'autorizzazione paesistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni per la realizzazione di interventi su immobili inclusi nei programmi di cui al comma 1 di proprietà della Regione, degli enti strumentali regionali e degli enti del settore regionale allargato e loro acquirenti è di competenza della Regione.

14-ter. Per il rilascio del permesso a costruire di cui al comma 4 la Regione su istanza del proprietario degli immobili attiva il procedimento di Conferenza di Servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni e, in caso di dissenso espresso nella Conferenza di Servizi da enti diversi da quelli statali, si applicano le disposizioni dell'articolo 32 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni.

14-quater. In caso di inerzia da parte del Comune nell'assunzione di atti di sua competenza necessari per la conclusione del procedimento di Conferenza di Servizi, la Regione provvede ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, mediante la nomina di un Commissario ad acta.

14-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 14-bis, 14-ter e 14-quater si applicano anche per gli interventi relativi agli immobili di proprietà della Regione, degli enti strumentali regionali e degli enti del settore regionale allargato già oggetto di alienazione e valorizzazione in forza di disposizioni normative vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.»

Art. 2.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento)

1. Al comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 39/1984 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e sui giornali quotidiani» sono sostituite dalle seguenti: «e nel sito informatico della Regione».

2. Al comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 39/1984 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «da affiggersi all'Albo pretorio e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo» sono sostituite dalle seguenti: «da pubblicare nel sito informatico del Comune».

3. Al comma 11 dell'articolo 4 della l.r. 39/1984 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «sui giornali quotidiani» sono sostituite dalle seguenti: «sul sito informatico del Comune».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 10 luglio 2014

BURLANDO

15R00175

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 gennaio 2015, n. 4.

Modifiche del regolamento di esecuzione per l'erogazione di contributi per fondi di compensazione delle istituzioni assistenziali e del regolamento di esecuzione sull'accompagnamento e sull'assistenza abitativa per anziani.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 3 febbraio 2015)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 27 gennaio 2015, n. 109;



E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 38

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 38, e successive modifiche, è così sostituito: «Art. 1. (*Enti interessati*). — 1. Sono ammessi a contributo enti e associazioni che svolgono attività senza scopo di lucro sul territorio provinciale e che tutelano, in base al loro statuto, interessi delle residenze per anziani, nonché delle strutture assistenziali gestite dalle aziende pubbliche di servizi alla persona.

2. Gli enti e le associazioni di cui al comma 1 possono presentare domanda di contributo all'Ufficio provinciale anziani e distretti sociali se sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) gestione di un fondo di compensazione per la copertura delle spese straordinarie del personale delle residenze per anziani pubbliche, nonché delle strutture assistenziali gestite dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, con apposito capitolo d'entrata e di spesa previsto in bilancio e relativo conto bancario vincolato;

b) istituzione di una commissione di controllo che verifica la corretta gestione del fondo ed esprime in particolare un parere obbligatorio sulla previsione delle spese e sul rendiconto consuntivo annuale. La commissione può inoltre effettuare delle ispezioni. Essa è composta da una persona in rappresentanza della Giunta provinciale, con funzione di presidente, da due persone in rappresentanza del Consorzio dei comuni dell'Alto Adige e da due persone in rappresentanza dell'Associazione delle residenze per anziani dell'Alto Adige;

c) regolamento del fondo, che disciplina i versamenti delle residenze per anziani e delle strutture assistenziali gestite dalle aziende pubbliche di servizi alla persona nonché le relative liquidazioni e altre gestioni finanziarie».

Art. 2.

Modifiche dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 38

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 38, e successive modifiche, è così sostituito: «Art. 3. (*Domanda*). — 1. Ogni anno, entro il 30 settembre, gli enti e le associazioni interessate presentano domanda di contributo all'Ufficio provinciale anziani e distretti sociali.

2. La domanda è corredata dei seguenti documenti:

a) lo statuto;

b) il regolamento del fondo;

c) la previsione delle spese;

d) il piano di finanziamento;

e) la relazione finale sull'attività svolta nell'anno precedente;

f) il rendiconto consuntivo delle spese dell'anno precedente.

3. Può essere concesso un contributo nella misura del 75 per cento sulle spese ammesse. Qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti, i contributi saranno ridotti proporzionalmente.

4. Entro il 15 dicembre gli enti e le associazioni interessate possono presentare all'Ufficio provinciale anziani e distretti sociali domanda per la concessione di un anticipo fino ad un massimo del 70 per cento del contributo concesso nell'anno finanziario precedente. La domanda deve essere redatta sull'apposito modulo.

5. L'erogazione del contributo avviene in due rate».

Art. 3.

Modifiche dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 38

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 38, e successive modifiche, è così sostituito: «Art. 4. (*Norma transitoria*). — 1. In prima applicazione del presente decreto, la domanda per la concessione di un anticipo di cui all'art. 3, comma 4, va presentata entro il 31 marzo 2015.

2. Le spese straordinarie saranno considerate a partire dal 1° gennaio 1997 solo per il personale di cui all'art. 2, sostituito dopo il 1° gennaio 1997.

3. Le spese straordinarie di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sono ammesse a partire dal 1° gennaio 1998».

Art. 4.

Modifiche dell'art. 4 del decreto del Presidente della provincia 21 ottobre 2013, n. 29

1. Il testo italiano del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della provincia 21 ottobre 2013, n. 29, e successive modifiche, è così sostituito: «1. Il servizio è gestito direttamente dal comune o è da esso delegato ad altri soggetti di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 20 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, preferibilmente enti gestori di strutture residenziali».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 29 gennaio 2015

KOMPATSCHER

15R00141



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 gennaio 2015, n. 014/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 84 della legge regionale 21/2013 per l'acquisto di veicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco auto del territorio regionale, emanato con DPRReg. 73/2014.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 28 gennaio 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali) ed in particolare l'art. 84, comma 1, come modificato dall'art. 19 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive) il quale prevede che, la Regione, al fine di consentire il ringiovanimento del parco auto circolante sul territorio regionale, in un'ottica di tutela dell'ambiente, nonché di sviluppo della sicurezza stradale, sostiene l'acquisto di veicoli nuovi, per l'uso individuale, destinati al trasporto di persone, con emissioni dichiarate pari o inferiori a 120 g/km CO₂, immatricolati Euro 5 o Euro 6 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo;

Visto l'art. 84, comma 2, della legge regionale 21/2013 il quale prevede tra l'altro, per le finalità di cui al comma 1, la concessione di un contributo di 1.000 euro, per una volta, a soggetti privati, a condizione che vi sia la contestuale rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di vita (Euro 2 o precedenti);

Visto l'art. 84, comma 3, della legge regionale 21/2013 il quale prevede tra l'altro che il contributo di cui al comma 2 è concesso per il tramite di Unioncamere FVG la quale ha facoltà di operare anche mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5.

Visto l'art. 84, comma 4, della legge regionale 21/2013 il quale prevede che con regolamento regionale, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione a Unioncamere FVG delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma 1, nonché è definito il procedimento per la concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti privati;

Visto il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 84 della legge regionale 21/2013 per l'acquisto di veicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco auto del territorio regionale», emanato con proprio decreto 22 aprile 2014, n. 073/Pres.;

Visto l'art. 2, comma 128, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)», il quale, apportando modifiche all'art. 84, comma 1, della legge regionale 21/2013, ha esteso al 30 giugno 2015 il termine di immatricolazione degli autoveicoli in riferimento alla ammissibilità del contributo di cui trattasi;

Visto il testo recante «Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 84 della legge regionale 21/2013 per l'acquisto di veicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco auto del territorio regionale, emanato con DPReg 73/2014»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione 26 bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia 28 gennaio 2015, n. 45;

Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2015, n. 45;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 84 della legge regionale 21/2013 per l'acquisto di veicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco auto del territorio regionale, emanato con DPReg 73/2014» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 84 della legge regionale 21/2013 per l'acquisto di veicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco auto del territorio regionale, emanato con DPReg 73/2014.

(Omissis).



Art. 1.

Modifica all'articolo del DPRReg. 73/2014

1. Al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 73/2014 le parole: «ad il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «ed il 30 giugno 2015».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 del DPRReg. 73/2014

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 73/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

b) al comma 3 le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2016»;

c) al comma 4 le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2016».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente SERRACCHIANI

15R00087

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2015, n. 10/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento»).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 23 gennaio 2015)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento:
(*Omissis*).

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;
Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), ed in particolare l'art. 13;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento»);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 13 novembre 2014;

Visti i pareri della competente struttura di cui all'art. 16, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 9 dicembre 2014 n. 1169;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 66, comma 3, dello Statuto regionale dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 15 dicembre 2014;

Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, espresso ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale espresso della Commissione Consiliare VI «Territorio ed Ambiente» nella seduta del 18 dicembre 2014;

Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture e di cui all'art. 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 12 gennaio 2015, n. 3.

Considerato quanto segue:

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 dicembre 2012, n. 76/R «Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento»)» ha introdotto nel d.p.g.r. 46/R/2008 tra le altre modifiche, l'art. 40-ter, che detta specifiche disposizioni per le attività di cantiere, nell'ambito della disciplina della gestione delle acque meteoriche dilavanti;

2. È opportuno integrare e rivisitare le disposizioni di cui al citato art. 40-ter, nonché rivedere la correlata norma transitoria di cui all'art. 55-ter del medesimo d.p.g.r. 46/R/2008 al fine di prevenire situazioni di criticità di carattere applicativo riguardanti, in particolare, la necessaria preventiva individuazione delle aree escluse dalla predetta disciplina, che possono precludere il regolare e continuativo svolgimento delle attività edilizie connesse alla realizzazione di alcune infrastrutture a rete;

3. Al fine di armonizzare i contenuti della disciplina regionale delle acque meteoriche con le disposizioni statali in materia di centri di raccolta dei rifiuti urbani, e di garantirne l'uniforme interpretazione da parte delle province, è sorta l'esigenza di integrare il punto 5 della tabella 5 dell'allegato 5 del d.p.g.r. 46/R/2008 chiarendo che tra le attività incluse nel suddetto punto rientrano anche i centri di raccolta dei rifiuti urbani, per i quali il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territo-



rio e del mare dell'8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera *cc*) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche) prevede, tra i requisiti tecnico gestionali, la dotazione di idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti: tale modifica è corredata dalla disposizione transitoria di cui all'art. 4 del presente regolamento;

4. Infine, si rende necessario prevedere l'immediata entrata in vigore del presente regolamento al fine di procedere velocemente alla definizione e sottoscrizione degli accordi di programma, aventi ad oggetto gli interventi di cui all'art. 19-*ter* del d.p.g.r. 46/R/2008, come modificato.

5. Di accogliere le raccomandazioni della Commissione Consiliare VI «Territorio ed Ambiente» concernenti profili di carattere formale e di adeguare conseguentemente il testo.

Si approva il presente regolamento

Art. 1.

Modifiche all'art. 40-ter del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 3 dell'art. 40-*ter* del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento»), le parole: «le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 sono dettate dall'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente competente in materia di acque meteoriche, come individuato ai sensi del Capo II della l.r. 20/2006, esprime le proprie determinazioni in ordine alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2».

2. Il comma 6 dell'art. 40-*ter* del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

«6. I cantieri e le aree operative di cui al comma 4 e 5, sono previamente individuate nella richiesta di autorizzazione dell'opera, infrastruttura, impianto alla cui realizzazione concorrono o, comunque, nell'eventuale integrazione documentale all'uopo presentata dal proponente in sede di approvazione dei relativi progetti e delle loro varianti in corso d'opera nonché, in caso di opera, infrastruttura, impianto, progetto o variante in corso d'opera soggetti alla procedura di VIA, nella richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale.».

3. Dopo il comma 6 dell'art. 40-*ter* del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Nel caso di suddivisione funzionale del progetto già autorizzato, in lotti che non diano luogo a variante in corso d'opera, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, il soggetto che esegue i lavori può comunicare una nuova o diversa individuazione delle aree di cui ai commi 4 e 5 all'ente competente, che si esprime entro il termine di 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine o quello superiore stabilito ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l'acquisizione di informazioni o certificati relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'ente competente, trovano applicazione i rimedi e le tutele previsti dalla medesima legge per i casi di silenzio o di mancata o tardiva emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento da parte dell'amministrazione.».

4. Al comma 7 dell'art. 40-*ter* del d.p.g.r. 46/R/2008 dopo le parole: «di cui al comma 6» sono aggiunte le seguenti: «e 6-*bis*».

Art. 2.

Modifiche all'art. 55-ter del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 1 dell'art. 55-*ter* del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: «già approvati o in corso di realizzazione all'entrata in vigore del d.p.g.r. 76/R/2012» sono sostituite dalle seguenti: «o ai relativi lotti funzionali già approvati o in corso di realizzazione all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 gennaio 2015, n. 10/R «Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento»)».

2. Al comma 2 dell'art. 55-*ter* del d.p.g.r. 46/R/2008, le parole: «del d.p.g.r. 76/R/2012 all'ente competente che si esprime nei successivi sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «del d.p.g.r. 10/R/2015 all'ente competente, che si esprime nei successivi sessanta giorni in ordine ai profili di cui all'art. 40-*ter*, comma 7. Decorso inutilmente tale termine o quello superiore stabilito ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l'acquisizione di informazioni o certificati relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'ente competente, trovano applicazione i rimedi e le tutele previsti dalla medesima legge per i casi di silenzio o di mancata o tardiva emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento da parte dell'amministrazione.».



3. Dopo il comma 2 dell' art. 55-ter del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

«2-bis. Alle aree escluse dall'attività di cantiere ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40-ter, comma 8.»

Art. 3.

Modifiche al punto 5 della tabella 5 dell'allegato 5 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al punto 5 della tabella 5 dell'allegato 5 del d.p.g.r. 46/R/2008 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «nonché i centri di raccolta dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche).».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 55-quinquies nel d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l'art. 55-quater del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

«Art. 55-quinquies (Disposizioni transitorie per le attività di cui al punto 5 della tabella 5 dell'allegato 5). — 1. Le domande di autorizzazione relative alle acque meteoriche dilavanti provenienti dai centri di raccolta dei rifiuti urbani di cui al punto 5 della tabella 5 dell'allegato 5, sono presentate, entro un anno dall'entrata in vigore del d.p.g.r. 10/R/2015, all'ente competente, che si esprime nei successivi sessanta giorni.».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dichiarato urgente, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 21 gennaio 2015

La Vicepresidente: SACCARDI

15R00103

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 21 luglio 2014, n. 19.

Modifiche al regolamento regionale 4 aprile 2012 n. 5 concernente: «Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 58 del 22 luglio 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale 4 aprile 2012 n. 5 "Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'art. 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 - Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale"

1. All'art. 3 del regolamento regionale n. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "trattativa privata" sono sostituite dalle seguenti: "procedura ad evidenza pubblica" e dopo le parole: "Regione Lazio" sono inserite le seguenti: "nonché sul proprio sito istituzionale";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Qualora alla locazione di un bene immobile del patrimonio disponibile regionale sia interessato un ente pubblico ed il bene sia strettamente funzionale al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, il relativo contratto di locazione, previo atto di indirizzo della Giunta regionale, può essere sottoscritto direttamente tra le parti dal direttore della direzione competente in materia.";

c) al comma 3, dopo le parole: "sulla base di una perizia" sono inserite le seguenti: " , effettuata secondo gli elementi tecnico-estimativi minimi di cui all'allegato A-bis";

d) il comma 5 è abrogato.



Art. 2.

*Modifiche all'art. 4 del regolamento regionale
4 aprile 2012 n. 5*

1. All'art. 4 del regolamento regionale n. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. L'alienazione dei beni immobili di cui al comma 1, lettere a), b) e c) può avvenire:

a) mediante vendita diretta da parte della Regione, tramite asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento e delle offerte residuali secondo le procedure anche informatizzate con il supporto dell'ordine professionale dei notai;

b) mediante conferimento/alienazione di parte dei beni stessi a fondi immobiliari pubblici o privati, anche appositamente costituiti, nel rispetto della legislazione vigente in materia. In tale caso il fondo procede alle vendite dei singoli immobili ad uso abitativo, assicurando il diritto di opzione e prelazione, nonché quelli di rinnovo del contratto di locazione e di opzione per l'acquisto del diritto di abitazione vitalizio, ai soggetti aventi tali diritti ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento, e con le modalità ivi previste;

c) aderendo al sistema di aste on line dell'Agenzia del demanio, previa stipula di apposito accordo attuativo con l'Agenzia stessa, con le modalità seguite dall'Agenzia, e comunque assicurando per la vendita dei singoli immobili ad uso abitativo il diritto di opzione, nonché quello di rinnovo del contratto di locazione e di opzione per l'acquisto del diritto di abitazione vitalizio, e prelazione ai soggetti aventi tali diritti ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento;”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i beni del patrimonio disponibile da alienare, nell'ambito di quelli indicati al comma 1 ed inseriti nel Piano di valorizzazione e alienazione, allegato al Bilancio di Previsione regionale, di cui all'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché le modalità di alienazione tra quelle indicate al comma 1-bis.”;

c) al comma 3 la parola: “disposte” è sostituita dalla seguente: “attuate”;

d) al comma 4:

1) al primo periodo, sono premesse le seguenti parole: “Nel caso di alienazione con le modalità di cui al comma 1-bis, lettera a),”;

2) al primo periodo, dopo le parole “di cui all'art. 6”, sono inserite le seguenti: “, i beni immobili ad uso diverso dall'abitativo di cui all'art. 10,”;

3) alla lettera a), le parole: “di cui alle” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1,”;

4) alla lettera b), le parole: “di cui alla” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1,”.

Art. 3.

*Modifiche all'art. 5 del regolamento regionale
4 aprile 2012 n. 5*

1. All'art. 5 del regolamento regionale n. 5/2012, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il prezzo di stima è stabilito dalla struttura tecnica regionale competente in materia di demanio e patrimonio, previa apposita perizia, effettuata sulla base degli elementi tecnico – estimativi minimi richiesti di cui all'allegato A-bis.”.

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 del regolamento regionale n. 5/2012

1. All'art. 6 del regolamento regionale n. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a. alla rubrica dopo le parole: “lettera a)” sono inserite le seguenti: “, alienati con le modalità di cui all'art. 4, comma 1-bis, lettera a)”;

b. dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. Resta salva la facoltà per i conduttori di inviare su propria iniziativa una proposta di acquisto alla Regione. La Regione, valutati i requisiti soggettivi di legittimazione per l'esercizio del diritto di opzione all'acquisto, nei successivi quarantacinque giorni comunica al conduttore l'offerta di vendita, spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data del ricevimento dell'offerta di vendita, a pena di decadenza, il conduttore comunica l'accettazione di tutte le condizioni previste nell'offerta, tramite una comunicazione inviata alla Regione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La stipula del contratto definitivo di compravendita o del contratto definitivo di acquisto del diritto di abitazione ed il pagamento integrale del relativo prezzo avvengono, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal comma 7.”.

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 del regolamento regionale n. 5/2012

1. All'art. 7 del regolamento regionale n. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, alienati con le modalità di cui all'art. 4, comma 1-bis, lettera a)”;

b) al comma 6, le parole: “sessanta giorni” sono sostituite da: “novanta giorni”.

Art. 6.

Modifiche all'art. 8 del regolamento regionale n. 5/2012

1. All'art. 8 del regolamento regionale n. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, alienati con le modalità di cui all'art. 4, comma 1-bis, lettera a)”;

b) al comma 1, le parole: “di cui al comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 3”;



c) al comma 3 le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni”.

Art. 7.

Modifiche all’art. 9 del regolamento regionale n. 5/2012

1. All’art. 9 del regolamento regionale n. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e 10”;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: “e 8” sono sostituite dalle seguenti: “, 8 e 10”;

c) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: “agli articoli 6 e 7” sono inserite le seguenti: “e ai beni immobili ad uso diverso dall’abitativo di cui all’art. 10”;

d) al comma 2, primo periodo, le parole: “e 8” sono sostituite dalle seguenti: “, 8 e 10”;

e) al comma 4, le parole: “e 8” sono sostituite dalle seguenti: “, 8 e 10”.

Art. 8.

*Modifiche all’art. 10
del regolamento regionale n. 5/2012*

1. L’art. 10 del regolamento regionale n. 5/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (*Diritto di opzione per l’acquisto dei beni immobili diversi da quelli ad uso abitativo, ove si svolga un’attività produttiva particolarmente significativa per il territorio laziale, alienati con le modalità di cui all’art. 4, comma 1-bis, lettera a*). — 1. È riconosciuto ai conduttori dei beni immobili di cui all’art. 4, comma 1, lettera c), il diritto di opzione per l’acquisto dei beni stessi, da esercitarsi con le modalità e i termini di cui all’art. 8, comma 3, nei casi in cui la Giunta regionale individui una attività produttiva particolarmente significativa e radicata in un determinato territorio, che si distingue per la produzione e/o trasformazione di beni tipici locali riconosciuti a livello regionale, nonché per il mantenimento di livelli occupazionali significativi per le comunità locali.

2. Ai soggetti titolari del diritto di opzione all’acquisto di cui al comma 1, nei cinque anni successivi all’acquisto effettuato tramite atto pubblico notarile, è fatto divieto di alienare a terzi gli immobili acquistati.

3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 2, il soggetto titolare del diritto di opzione è tenuto a corrispondere alla Regione una somma pari alla differenza tra il maggior valore di alienazione rispetto al prezzo di acquisto corrisposto alla Regione.”.

Art. 9.

*Modifiche all’art. 11
del regolamento regionale n. 5/2012*

1. All’art. 11 del regolamento regionale n. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Nei casi di alienazione secondo le modalità di cui all’art. 4, comma 1-bis, lettera a), è assicurata massima pubblicità

all’avviso d’asta, in conformità alle disposizioni statali vigenti. L’avviso d’asta è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet istituzionale e, qualora se ne ravvisi la necessità, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e locale.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nei casi di alienazione secondo le modalità di cui all’art. 4, comma 1 - bis, lettere b) e c), gli avvisi d’asta sono redatti in base ai singoli accordi attuativi approvati di volta in volta dalla Giunta regionale.”.

Art. 10.

*Modifiche all’art. 12
del regolamento regionale n. 5/2012*

1. All’art. 12, comma 1, del regolamento regionale n. 5/2012, sono premesse le seguenti parole: “Nei casi di alienazione secondo le modalità di cui all’art. 4, comma 1-bis, lettera a),”;

Art. 11.

*Modifiche all’art. 13
del regolamento regionale n. 5/2012*

1. All’art. 13, comma 3, del regolamento regionale n. 5/2012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia.”.

Art. 12.

*Modifiche all’art. 14
del regolamento regionale n. 5/2012*

1. L’art. 14 del regolamento regionale n. 5/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 14 (*Locazioni passive*). — 1. L’amministrazione, in presenza di necessità locative correlate allo svolgimento della propria attività istituzionale, utilizza, di regola, immobili di sua proprietà. In subordine, la Regione si attiene alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia.

2. Il conseguente rapporto è formalizzato mediante la stipula del contratto di locazione, sulla base della normativa vigente, previa autorizzazione della Giunta regionale e nel rispetto delle modalità stabilite dalle leggi statali e regionali vigenti.”.

Art. 13.

Allegato aggiunto al regolamento regionale n. 5/2012

1. Al regolamento regionale n. 5/2012, dopo l’allegato A, è aggiunto il seguente:



“Allegato A-bis
VALUTAZIONE TECNICO – ESTIMATIVA

Modello sintetico
(ovvero modello contenente gli elementi tecnico-estimativi minimi richiesti)

Indirizzo del bene da stimare
CITTA'

Fotografia
rappresentativa del bene
da stimare



SCHEDA RIASSUNTIVA

Scopo della valutazione: (canone, vendita, acquisizione, permuta, valorizzazione, altro)

Epoca di riferimento della valutazione: (mese, anno)

Data di ultimazione della valutazione: (mese, anno)

Indirizzo: (completo di via, civico, comune e provincia)

Descrizione: (riassunta in poche righe: p.e. singolo immobile o complesso, struttura portante, numero di piani, etc.)

Data di costruzione: (o epoca in mancanza di una data certa)

Consistenza: (mq lordi totali)

Proprietà:

Attuale uso: (residenziale, uffici etc.)

Identificativi catastali:

Situazione locativa in essere

Conduttore: (indicare se conduttore, usuario e mono o pluri conduttori)

Tipologia contratto: (residenziale, uffici, altro)

Durata del contratto: (4+4, 6+6, 9+9 e possibilità o meno di recesso anticipato)

Canone annuo: (canone annuo complessivo in essere)

Situazione locativa proposta


Conduttore: (indicare se conduttore, usuario e mono o pluri conduttori)

Tipologia contratto: (residenziale, uffici, altro)

Durata del contratto: (4+4, 6+6, 9+9 e possibilità o meno di recesso anticipato)

Canone annuo: (canone annuo proposto)

Valore/canone: (il valore/canone di mercato stimato)



1. OGGETTO E SCOPO DELLA VALUTAZIONE

Indicare l'oggetto della valutazione (bene da valutare, tipologia) e lo scopo (acquisizione, vendita, canone di mercato, valorizzazione del bene, altro).

2. UBICAZIONE

Nella descrizione dell'ubicazione devono essere contenuti almeno questi elementi:

- 2.1. quartiere o zona in cui è inserito il bene da valutare e sua posizione geografica all'interno dell'area di riferimento;
- 2.2. prossimità di infrastrutture/attrezzature urbane rilevanti e mezzi di comunicazione;
- 2.3. caratteri del tessuto urbanistico in cui è inserito il bene (epoca di costruzione, tipologia, servizi, etc.) e descrizione della destinazione prevalente del contesto.


Mappa della città o dell'area in cui è inserito il bene da valutare da cui si possa evincere la posizione rispetto a grandi strade di collegamento e inquadramento territoriale

Particolare di mappa della città o dell'area in cui è inserito il bene da valutare da cui si possa evincere il contesto urbanistico in cui è inserito il bene.

3. DESCRIZIONE

La descrizione del bene da valutare deve contenere i seguenti punti:
per un fabbricato o un'unità immobiliare

- epoca di costruzione del bene e sua destinazione iniziale
- descrizione delle caratteristiche generali del bene (tipologia edilizia, complesso immobiliare, singolo immobile, corpi annessi etc.). Nel caso in cui il bene sia costituito da più porzioni, indicare per ognuna il numero di piani fuori terra e interrati.
- indicazione delle destinazioni d'uso presenti
- descrizione della struttura, e delle finiture dell'immobile e di altri elementi costruttivi
- descrizione degli esterni e degli interni (indicando anche la più o meno idonea distribuzione degli spazi per destinazione d'uso)



- descrizione delle dotazioni impiantistiche dell'immobile (elencare gli impianti e la loro rispondenza alle norme)
- descrizione degli elementi di connessione verticale ed orizzontale
- presenza o meno degli adeguamenti normativi.

Per un'area edificabile o con suscettività edificatoria:

- descrizione della conformazione plano-altimetrica
- indicazione dell'utilizzo attuale
- descrizione delle caratteristiche delle aree limitrofe
- descrizione delle possibilità di accesso pedonale e veicolare attuali e potenziali.

Per un terreno agricolo:

- descrizione della natura del suolo
- descrizione di conformazione plano-altimetrica, giacitura ed esposizione
- descrizione delle sistemazioni idraulico/agraie
- indicazione della qualità di coltura in atto
- descrizione delle caratteristiche delle aree limitrofe
- descrizione delle possibilità di accesso pedonale e veicolare attuali e potenziali

(Allegato 1 – Fotografie: almeno otto tra esterni ed interni)

4. PROPRIETÀ

Indicare la proprietà e la percentuale detenuta.

5. INQUADRAMENTO URBANISTICO

Indicare in questa sezione gli estremi degli strumenti urbanistici in vigore, le destinazioni d'uso previste, le possibilità di edificazione, ampliamento, cambiamento di destinazione d'uso, ottenimento di concessione edilizia, etc.

La descrizione dettagliata della situazione urbanistica costituisce requisito minimo per la valutazione dei beni suscettibili di trasformazione in grado di mutarne significativamente il valore.

Occorre fornire, inoltre, elementi comprovanti la regolarità urbanistico-edilizia del bene o delle sue diverse porzioni.

(Allegato 2 – Copia stralcio dello strumento urbanistico citato, NTA, etc...)

6. DATI CATASTALI

Il complesso risulta così accatastato:

al C.F. di

Foglio	particella	subalterno	categoria
	consistenza		

Foglio	particella	subalterno	categoria
	consistenza		

al C.T. di

Foglio	particella	subalterno	qualità
	consistenza		

Foglio	particella	subalterno	qualità
	consistenza		

(Allegato 3 – Copia delle visure catastali, estratto di mappa e planimetrie)



7. CONSISTENZA

Indicare come da schema sotto riportato le superfici lorde piano per piano, secondo la destinazione d'uso, differenziando tra aree coperte ed aree scoperte. Per superficie lorda si deve intendere la superficie comprensiva anche delle aree destinate ai vani scala e ai vani tecnici, presi separatamente; precisare la data del/dei sopralluogo/sopralluoghi.

Piano	Attuale utilizzo	Sup. lorda coperta (mq)	Sup. scoperta (mq)
Totale		mq	mq

(Allegato 4 – Planimetrie del bene da valutare con individuazione del bene o delle porzioni oggetto di stima)

8. STATO DI MANUTENZIONE

La descrizione dello stato di manutenzione deve indicare lo stato di conservazione di tutte le componenti strutturali, architettoniche e impiantistiche del bene (strutture, impianti, finiture esterne ed interne, etc.) e la necessità di eventuali interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

9. SITUAZIONE LOCATIVA

Indicare sinteticamente, secondo lo schema sotto riportato, la situazione locativa attuale del bene da valutare.

Utente/Conduttore	Superficie lorda occupata (mq)	Tipo di contratto	Durata del contratto	Canone annuo (€)
Totale	mq			€

10. VALUTAZIONE DELL'IMMOBILE

Indicare il criterio valutativo adottato e le motivazioni della scelta effettuata. Tale criterio può essere verificato, mai mediato, con uno o più diversi procedimenti di stima che tengano conto di fonti di dati differenti.

Resta inteso che spetta al tecnico valutatore scegliere il criterio di stima più opportuno in base alle peculiarità del bene da stimare. In ogni caso la descrizione del criterio di valutazione dovrà essere il più possibile approfondita e chiara nei passaggi logici e valutativi.

Una volta giunti al valore, questo può essere verificato con riferimento a borsini/banche dati la cui attendibilità sia riconosciuta in ambito immobiliare, facendo riferimento alla tipologia immobiliare, allo stato di conservazione e alla



zona di rilevamento maggiormente assimilabili al bene oggetto della valutazione. Ogni eventuale scostamento dovrà essere opportunamente motivato

Di seguito si indicano sinteticamente i procedimenti di stima principali. Per ognuno di essi vengono indicati gli elementi minimi che devono essere presenti all'interno della relazione di stima.

10.1. PRESUPPOSTI DELLA VALUTAZIONE

Chiarire le caratteristiche considerate ai fini valutativi, qualora diverse da quelle descritte ai paragrafi precedenti (stato manutentivo, livello finitura, dotazioni impianti etc.)

10.2. Valore di mercato per comparazione diretta

Questo criterio valutativo è, come riportato in tutta la letteratura estimale, il criterio principe e si basa sulla comparazione diretta del bene oggetto di stima con beni ad esso simili, compravenduti nel recente passato, nel medesimo mercato immobiliare ed in regime di libero mercato.

Elementi principali:

1. epoca di riferimento
2. consistenza ragguagliata (virtualizzata)
3. mercato omogeneo di riferimento
4. beni affini
5. prezzo unitario rilevato dal mercato

Procedimento di stima:

$$Vm_b = v_0 * S_p$$

Dove:

Vm_b = valore di mercato del bene oggetto di stima
 v_0 = valore unitario di mercato preso a riferimento
 S_p = superficie ragguagliata del bene oggetto di stima

NB: è escluso il ricorso ai dati medi forniti dai borsini immobiliari.

10.2.a Epoca di riferimento

Indicare la/le data/date in cui si è tenuto il sopralluogo, è stata redatta la perizia e a cui si riferisce la medesima (necessarie per collocare storicamente il valore a cui si è giunti all'interno delle fluttuazioni del mercato immobiliare e per tenere conto di avvenimenti che possono influenzare la valutazione stessa).

10.2.b Consistenza ragguagliata (virtualizzata).

Per permettere di avere una lettura omogenea dei dati è necessario riferirsi a dei parametri di misura che tengano conto dell'utilizzo delle superfici rispetto all'utilizzo principale e di ogni altro fattore che si ritenga rilevante. Ciò si ottiene, come da prassi, applicando dei coefficienti di virtualizzazione alle superfici lorde precedentemente indicate. Tali coefficienti possono riferirsi a quelli dettati dal D.P.R. 23 marzo 1998 n°138, ad altra fonte di settore riconosciuta ovvero alla prassi dettata dalla peculiarità del mercato immobiliare di riferimento.



E' fondamentale tuttavia evidenziare, piano per piano, diversificando anche la destinazione d'uso, il parametro di virtualizzazione utilizzato, fornendone la motivazione.

Qui di seguito si riporta un esempio dello schema da utilizzare, contenente gli elementi minimi necessari.

TABELLA CONSISTENZE VIRTUALIZZATE								
Livello di piano	Destinazione e d'uso/utilizzo	Superficie lorda/netta (mq)	CRITERI DI RAGGUAGLIO				Coefficiente di virtualizzazione (%)	superficie virtualizzata lorda/netta (mq)
			Apprezzamento per destinazione d'uso/tipologia		Apprezzamento per caratteristiche fisiche (finiture, stato manutentivo, dotazione impiantistica, livello di piano, ecc...)			
			Caratteristiche della destinazione e/tipologia	Fonte	Caratteristiche e della porzione	Fonte		

A titolo esemplificativo:

- **Apprezzamento per destinazione d'uso/tipologia**
 - Caratteristiche della destinazione/tipologia: destinazione d'uso principale, accessorio a servizio diretto/indiretto comunicante/non comunicante, elemento di collegamento verticale, pertinenza esclusiva non suscettibile di apprezzamento autonomo, pertinenza esclusiva suscettibile di apprezzamento autonomo
 - Fonte: DPR 138/98, pubblicazioni di settore, prassi del mercato locale, ricerche di mercato, altro
- **Apprezzamento per caratteristiche fisiche (finiture, stato manutentivo, dotazione impiantistica, livello di piano ecc...)**
 - Caratteristiche della porzione: livello inferiore/superiore delle finiture; maggiore/minore dotazione impiantistica; migliore/peggiore esposizione/luminosità, ecc.
 - Fonte: DPR 138/98, pubblicazioni di settore, mercato locale, ricerche di mercato, altro.

10.2.c Mercato omogeneo di riferimento

E' necessario indicare la porzione di territorio a cui ci si riferisce e i cui beni abbiano *caratteristiche estrinseche* simili al bene oggetto della valutazione, motivando ogni altra eventuale scelta riguardo alla definizione del mercato di riferimento.



10.2.d Beni affini a quello da valutare sia per le caratteristiche sia per l'apprezzamento all'interno del mercato di riferimento

I beni affini a quello da valutare devono essere il più possibile simili per *caratteristiche intrinseche* all'oggetto della valutazione. Per tali beni, in questa fase riportati in forma descrittiva, è opportuno specificare quanto segue:

- tipologia/destinazione
- epoca di riferimento
- ubicazione (centrale / semicentrale / periferica);
- dotazione infrastrutturale e di servizi del contesto;
- qualità ed appetibilità del contesto;
- epoca di costruzione;
- stato di manutenzione;
- qualità delle finiture;
- livello di dotazione e stato di conservazione degli impianti

Ai fini della rilevazione del parametro unitario di riferimento (valore/canone unitario) la superficie dei beni di comparazione deve essere ragguagliata con gli stessi criteri utilizzati per il bene da stimare.

10.2.e Prezzo unitario rilevato dal mercato

Fondamentale è la determinazione del prezzo unitario da porre alla base del procedimento sintetico-comparativo. Si dovrebbe giungere al prezzo unitario che più si avvicina al vero prezzo di mercato del bene oggetto della valutazione, evitando, come già evidenziato, di ricorrere a valori medi.

Tutto il processo di selezione del prezzo di riferimento va inserito all'interno della relazione, sintetizzandolo poi con una griglia come sotto rappresentata:

Natura del dato	Epoca	Zona di riferimento	Prezzo di vendita €/mq	Canone di locazione €/mq anno

Per natura del dato si intende:

- a) valori / canoni di locazione riscontrati nella stipula di atti per beni analoghi (atti di compravendita, contratti di locazione, etc.);
- b) valori / canoni di locazione stimati in incarichi tecnici precedenti (precedenti d'ufficio);
- c) valori / canoni di locazione riscontrati in offerte di mercato per beni analoghi – in mancanza delle fonti di cui ai punti (a) e (b).

Da notare:

- descrivere le motivazioni che hanno portato ad un aggiornamento dei valori unitari presi a riferimento e la fonte di aggiornamento. L'eventuale ricorso agli indici ISTAT andrà sempre verificato e integrato con dati inerenti l'andamento del mercato immobiliare;
- i valori eventualmente rilevati da "offerte di mercato" (vedi punto c) potranno ritenersi attendibili se in numero statisticamente valido (minimo 5) ed opportunamente trattati con coefficienti rappresentativi dello scarto ordinariamente riscontrabile tra il prezzo d'offerta e quello effettivo di transazione. In presenza di



dati "certi" il numero di riferimenti può essere ridotto fino a un minimo di tre;

- i valori unitari andranno "omogeneizzati" al bene oggetto di stima, analizzandone le specifiche caratteristiche intrinseche ed estrinseche, rispetto a quelle degli immobili di comparazione ed attribuendo ad ognuna di esse uno specifico coefficiente.

Il tutto deve essere sintetizzato quanto meno secondo la seguente tabella:

Più probabile canone / valore (€/mq/mese)	Rispondenza alla norma della dotazione impiantistica	Livello dotazione impiantistica	Stato conservativo/ manutentivo	Livello finiture	Consistenza	Ubicazione	Alea di contrattazione	Aggiornamento temporale	Canone / valore unitario offerto - contrattualizzato - stimato (€/mq/mese)	Data/Epoca riferimento dato	Tipologia dato	Natura del dato	Rif. dato n°

11. Valore di mercato per capitalizzazione dei redditi

Tale criterio è particolarmente indicato qualora sia richiesta una stima che tenga conto della redditività potenziale o reale del bene oggetto della valutazione.

Elementi principali:

1. epoca di riferimento
2. consistenza ragguagliata (virtualizzata)
3. mercato omogeneo di riferimento
4. beni affini
5. canone di locazione
6. saggio di rendimento

Procedimento di stima:

$$Vm_b = \frac{R_b}{r_0}$$

Dove:


Vm_b = valore di mercato del bene oggetto di stima da determinarsi tramite procedimento sintetico-comparativo (paragrafo 10.1.a)

R_b = rendimento lordo annuo del bene oggetto di stima (canone annuo), da determinarsi quest'ultimo tramite procedimento sintetico-comparativo (cfr. par. 10.2)

r_0 = saggio di rendimento lordo (fruttuosità) con indicazione della fonte

12. Valore di mercato per riproduzione

Nel caso in cui si è in presenza di un mercato stazionario o di una destinazione non ordinaria del bene oggetto di stima o ancora non vi sia un



mercato di riferimento per le peculiarità intrinseche del bene si può ricorrere alla stima per costo di riproduzione, eventualmente deprezzato per tenere conto di fattori di obsolescenza fisica, tecnologica, funzionale, economica.

Costo di riproduzione:

Elementi principali:

1. epoca di riferimento
2. consistenza ragguagliata (virtualizzata)
3. bene con identiche caratteristiche
4. costo dell'area di sedime
5. costi di riproduzione

Procedimento di stima:

$$Vm_b = Vs_b + Cc_n$$

Dove:

Vm_b = valore di mercato del bene oggetto di stima

Vs_b = valore di mercato del sedime urbanizzato su cui sorge il bene oggetto di stima

Cc_n = costi di ricostruzione (tali costi devono prendere in considerazione tutti i fattori concorrenti alla costruzione come costo dei materiali, utile dell'imprenditore, interessi passivi per anticipazione del denaro, oneri di urbanizzazione etc.)

Costo di riproduzione deprezzato:

Procedimento di stima:

$$Vm_b = Vs_b + [Cc_n \cdot (1 - D)]$$

Dove:

Vm_b = valore di mercato del bene oggetto di stima

Vs_b = valore di mercato del sedime urbanizzato su cui sorge il bene oggetto di stima

Cc_n = costi di ricostruzione (tali costi devono prendere in considerazione tutti i fattori concorrenti alla costruzione come costo dei materiali, utile dell'imprenditore, interessi passivi per anticipazione del denaro, oneri di urbanizzazione etc.)

D = deprezzamento del bene oggetto di stima per fattori di obsolescenza

Tutte le voci concorrenti ai costi di costruzione e al fattore di deprezzamento devono essere opportunamente motivate con indicazioni delle fonti.

13. Valore di mercato per trasformazione

Nel caso in cui venga richiesta una perizia estimativa che tenga conto delle potenzialità di trasformazione del bene da valutare o in presenza di un mercato immobiliare in forte crescita è opportuno utilizzare il procedimento di costo di trasformazione.



Elementi principali:

1. epoca di riferimento
2. consistenza ragguagliata (virtualizzata)
3. mercato omogeneo di riferimento - *bene trasformabile in altro bene comparabile con il mercato*
4. affinità del bene trasformato
5. prezzo del bene trasformato
6. costi di trasformazione

Procedimento di stima:

$$Vm_b = \frac{R_t - C_t}{q_n}$$

Dove:

Vm_b = valore di mercato del bene oggetto di stima (nello stato di fatto e con le potenzialità urbanistiche presenti all'epoca della stima)R_t = valore di mercato del bene trasformato sulla base delle potenzialità tecnico urbanisticheC_t = costi di trasformazione**14. NOTE**

In questo capitolo va evidenziata l'eventuale presenza di fattori non direttamente apprezzabili dal tecnico valutatore, che potrebbero influire sul valore del bene, come ad esempio la presenza di sostanze nocive o non più ammesse dalla normativa vigente (amianto, freon etc.), anche connesse alla presenza di fonti inquinanti per i terreni e le falde acquifere (presenza di serbatoi interrati, depuratori non monitorati, depositi di carburante o altre sostanze chimiche, etc.).

15. CONCLUSIONE E INDICAZIONI

Alla luce di quanto emerso dal processo valutativo sopra descritto è possibile indicare il più probabile valore di mercato dell'immobile in esame, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, in:

€ _____ (_____)

Firma del/i Tecnico/i Valutatore/i

Li,
Firma del Responsabile



ALLEGATI ”.



Art. 14.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542 e 543 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 21 luglio 2014

ZINGARETTI

15R00125

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-015) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 4 1 1 *

€ 3,00

